

## INDICE GENERALE

<b>ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....</b>	<b>1</b>
<b>ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....</b>	<b>1</b>
<b>ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE OPERE.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 - VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 5 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI..</b>	<b>8</b>
<b>ART. 6 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 8 - AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 9 - CASI DI SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO DISPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.....</b>	<b>11</b>
9.1) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI.....	11
9.2) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO.....	11
9.3) PROVVEDIMENTI IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI.....	12
9.4) RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO.....	12
<b>ART. 10 - MORTE E FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 11 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 12 - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 13 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE E SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 14 - RESPONSABILITÀ TECNICA DELL'APPALTATORE - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE - DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE.....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 15 - PERSONALE DELL'IMPRESA.....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 16 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 17 - PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE E ANTIMAFIA.....</b>	<b>20</b>
<b>ART. 18 - PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI.....</b>	<b>20</b>
<b>ART. 19 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 20 - PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E L'ESECUZIONE DELLE OPERE.....</b>	<b>22</b>
20.1) ORARIO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.....	22
20.2) ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI.....	23
<b>ART. 21 - PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE.....</b>	<b>24</b>
<b>ART. 22 - RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIERE - DIREZIONE DEI LAVORI - COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....</b>	<b>24</b>
<b>ART. 23 - ONERI DEL COMMITTENTE.....</b>	<b>25</b>
<b>ART. 24 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE.....</b>	<b>25</b>
<b>ART. 25 - GARANZIE.....</b>	<b>26</b>
25.1) NORME GENERALI.....	26

25.2)	CAUZIONE PROVVISORIA.....	26
25.3)	CAUZIONE DEFINITIVA.....	27
25.4)	ASSICURAZIONI.....	27
25.5)	FIDEJUSSIONI.....	29
<b>ART. 26 - SUBAPPALTO .....</b>		<b>29</b>
<b>ART. 27 - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO.....</b>		<b>31</b>
<b>ART. 28 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEL PRESENTE CAPITOLATO .....</b>		<b>32</b>
<b>ART. 29 - DANNI.....</b>		<b>32</b>
<b>ART. 30 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE .....</b>		<b>33</b>
<b>ART. 31 - ANDAMENTO DEI LAVORI .....</b>		<b>34</b>
<b>ART. 32 - PROGRAMMA E PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI .....</b>		<b>34</b>
<b>ART. 33 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....</b>		<b>35</b>
33.1)	GENERALITÀ.....	35
33.2)	TERMINE PER LA CONSEGNA.....	37
33.3)	PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA.....	38
33.4)	DIFFERENZE RISCOstrate ALL' ATTO DELLA CONSEGNA.....	38
33.5)	CONSEGNA DI MATERIALI DA UN APPALTATORE AD UN ALTRO.....	39
<b>ART. 34 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....</b>		<b>39</b>
<b>ART. 35 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.....</b>		<b>39</b>
<b>ART. 36 - SOSPENSIONI ILLEGITTIME.....</b>		<b>41</b>
<b>ART. 37 - PROROGHE.....</b>		<b>41</b>
<b>ART. 38 - PENALE PER RITARDO .....</b>		<b>42</b>
<b>ART. 39 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....</b>		<b>42</b>
<b>ART. 40 - CONTO FINALE .....</b>		<b>43</b>
<b>ART. 41 - AVVISO AI CREDITORI .....</b>		<b>43</b>
<b>ART. 42 - DOCUMENTI CONTABILI E PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ .....</b>		<b>44</b>
<b>ART. 43 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.....</b>		<b>44</b>
<b>ART. 44 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA .....</b>		<b>48</b>
<b>ART. 45 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO .....</b>		<b>49</b>
45.1)	GENERALITÀ.....	49
45.2)	ANTICIPAZIONE.....	49
45.3)	PAGAMENTI IN ACCONTO.....	49
45.4)	TERMINI PER IL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO.....	50
45.5)	RITARDATO PAGAMENTO.....	50
45.6)	INTERESSI PER IL RITARDATO PAGAMENTO.....	50
45.7)	UFFICIO DOVE SARANNO EFFETTUATI I PAGAMENTI.....	50
<b>ART. 46 - VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA.....</b>		<b>51</b>
<b>ART. 47 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO.....</b>		<b>51</b>
<b>ART. 48 - REVISIONE DEI PREZZI.....</b>		<b>51</b>
<b>ART. 49 - COLLAUDO DEI LAVORI.....</b>		<b>52</b>

49.1)	DISPOSIZIONI PRELIMINARI. ....	52
49.2)	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO. ....	52
49.3)	ONERI DELL'APPALTATORE NELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO. ....	53
49.4)	PROCESSO VERBALE DI VISITA. ....	53
49.5)	RELAZIONI. ....	53
49.6)	DISCORDANZA FRA LA CONTABILITÀ E L'ESECUZIONE. ....	54
49.7)	DIFETTI E MANCANZE NELL'ESECUZIONE. ....	54
49.8)	ECCEDENZA SU QUANTO È STATO AUTORIZZATO ED APPROVATO. ....	54
49.9)	CERTIFICATO DI COLLAUDO. ....	54
49.10)	VERBALI DI ACCERTAMENTO AI FINI DELLA PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA. ....	54
49.11)	OBBLIGHI PER DETERMINATI RISULTATI. ....	55
49.12)	LAVORI NON COLLAUDABILI. ....	55
49.13)	DOMANDE DELL'APPALTATORE AL CERTIFICATO DI COLLAUDO. ....	55
49.14)	ULTERIORI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI. ....	55
49.15)	SVINCOLO DELLA CAUZIONE. ....	55
49.16)	ESTINZIONE DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE. ....	56
<b>ART. 50 - RISERVE .....</b>		<b>57</b>
<b>ART. 51 - DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO –GIUDIZIO ORDINARIO.....</b>		<b>57</b>
51.1)	GENERALITÀ.....	57
51.2)	ACCORDO BONARIO.....	57
51.3)	DEFINIZIONE DELLE RISERVE AL TERMINE DEI LAVORI.....	58
51.4)	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	58
51.5)	TEMPO DEL GIUDIZIO.....	58

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

## NORME AMMINISTRATIVE

### C A P O I

#### OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

##### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di interventi di adeguamento di alcuni locali del Forte di Bard, situati al piano secondo e terzo dell'Opera Carlo Alberto, al fine di utilizzarli come sale conferenze e mediateca, meglio specificati al successivo articolo 3.

##### **Art. 2 - Ammontare dell'appalto**

L'ammontare a base d'asta dell'appalto è costituito dall'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni, soggetto al ribasso d'asta, aumentato dell'importo relativo agli oneri per l'attuazione delle misure per la sicurezza, quest'ultimo non soggetto a ribasso d'asta.

L'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni, diminuito del ribasso percentuale dell'offerta giudicata vincitrice, aumentato degli oneri relativi all'attuazione delle misure per la sicurezza costituisce l'importo a base del contratto d'appalto.

Salvo le eccezioni previste dal presente capitolato, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazionali contrattuali.

A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a)** la formazione ed il mantenimento di cantieri idonei alla realizzazione dei lavori oggetto di appalto;
- b)** il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c)** il mantenimento in buono stato di servizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera, delle infrastrutture provvisorie e di quant'altro occorrente per l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti;
- d)** le opere di accesso e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- e)** i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui riceve in consegna i lavori fino al completamento, con esito positivo, delle operazioni di collaudo;
- f)** gli alloggi degli operai;
- g)** gli oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni, per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, salvo diversamente specificato nel presente capitolato;
- h)** la custodia e la buona conservazione delle opere fino al completamento delle opere di collaudo ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 12/1996 e s.m.i., nonché ogni altra attività richiesta dal capitolato speciale d'appalto

##### **Importo complessivo dell'appalto**

L'ammontare dell'appalto risulta così ripartito:




Categoria prevalente OG2 – classifica II (opere edili + economie + sicurezza)	268.608,19
Categoria scorporabile OG11 (impianti)	205.391,81

Il contratto è stipulato “**a corpo**” ai sensi dell’art. 329, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, in base agli importi sopra riportati.

L’importo della parte di **lavori a corpo**, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile.

Per la parte dell’opera da eseguirsi a corpo che all’atto esecutivo non ha subito alcuna variazione nelle sue linee generali, non potrà essere invocata all’appaltatore una richiesta di maggiori compensi per lavorazioni più onerose, se le stesse fossero comunque individuabili dai documenti contrattuali per dare l’opera perfettamente realizzata secondo le migliori regole d’arte.

Ai soli fini contabili si farà riferimento alle quantità riportate nel documento “elenco descrittivo opere a corpo” (elaborato G5). Le quantità indicate nel citato documento hanno valore esclusivamente in funzione dell’avanzamento della contabilizzazione dei lavori, poiché la loro effettiva entità è desunta dall’appaltatore attraverso gli elaborati tecnici di progetto.

**Oneri della sicurezza.**

La stima degli oneri per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori impiegati nel cantiere è oggetto di specifico compenso.

Gli oneri relativi alla sicurezza inerenti il presente appalto sono valutati nella somma di **Euro 6.000,00** pari al 1,27% dell’importo complessivo dei lavori compresi oneri della sicurezza (Euro 474.000,00).

Tali oneri verranno compensati con le modalità previste nel specifico articolo del presente capitolato speciale d’appalto.

In conformità a quanto disposto dall’articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 494/1996, come modificato dal D.lgs. 528/1999, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall’appaltatore non determinano in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Le modificazioni o le integrazioni per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese nei piani stessi rilevate dall’impresa appaltatrice prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, valutate e confermate dal coordinatore del ciclo di cui all’articolo 4, comma 3, della L.R. 12/1996 e s.m.i., comportano il riconoscimento a favore dell’impresa appaltatrice gli eventuali maggiori costi come stabilito dall’articolo 31, comma 1bis, della L.R. 12/1996 e s.m.i.

**Art. 3 - Descrizione delle opere**

Le caratteristiche e le dimensioni da assegnare alle varie parti dell'opera sono quelle previste nei disegni di progetto, specificate nelle rispettive voci di elenco prezzi o che sono determinate da disposizioni della Direzione dei Lavori, oltre che da usi e prescrizioni degli Enti locali interessati.

L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni. Con l'accettazione dei lavori

l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Le opere che formano oggetto d'appalto, elencate all'articolo 1 del presente Capitolato, sono di seguito specificate:

**A) SALA 'A' – ARCHI CANDIDI**

- A1)** adeguamento della piastra di pavimentazione mediante riempimento dell'intercapedine tra massetto esistente e pavimentazione in legno con getto di calcestruzzo alleggerito con sollevamento parziale di alcuni tratti di pavimentazione e ripristino della stessa;
- A2)** sostituzione del vetro di divisione tra la sala e la zona di sbarco dell'ascensore vetrato;
- A3)** esecuzione di tracce a parete e volta per implementazione impianto luci di emergenza e sonoro;
- A4)** formazione di carotaggi per passaggio cavidotti tra sala traduttori e mediateca;
- A5)** decorazione della sala con pittura al quarzo;
- A6)** protezione del pavimento con teli di nylon e cartone;
- A7)** adeguamento dell'impianto di illuminazione di sicurezza, implementazione del sistema audiovisivo mediante installazione di videoproiettore e rinforzo voce;
- A8)** installazione sistema per videoconferenza e due postazioni di traduzione simultanea con dotazione di ricevitori.

**B) CORRIDOIO UFFICI**

- B1)** rimozione accurata della pavimentazione tessile e del sottostante pavimento in legno con immagazzinamento in locali del forte o allontanamento in discarica del materiale non utilizzabile;
- B2)** riempimento dell'intercapedine tra massetto esistente e pavimentazione in legno con getto di calcestruzzo alleggerito;
- B3)** fornitura e posa di lastre omologate dal Ministero dell'Interno in classe 0 di reazione al fuoco, in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, spessore 25 mm;
- B4)** fornitura e posa di pavimento tessile in teli agugliati modello Strong produzione DLW, posato su lamina stabilizzante, impermeabilizzante ed isolante con doppia fibra di vetro resinata su ambedue le facce con resine sintetiche ed elastomeri, con un a serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante, con spessore totale di mm 1,5 (1,7 kg/mq) nel formato teli da cm 200;
- B5)** modifica senso di apertura porta REI di collegamento tra sala 'A' archi candidi e corridoio uffici, comprendente lo smontaggio della porta REI a due battenti ed il suo ricollocamento in opera con senso di apertura verso gli uffici;
- B6)** esecuzione di tracce a parete e volta per implementazione impianto luci di emergenza e sonoro;
- B7)** decorazione del corridoio con pittura al quarzo;
- B8)** adeguamento impianto di illuminazione di sicurezza e di segnalazione.

**C) SALA 'B' - CONVEGNI**

- C1)** adeguamento della piastra di pavimentazione mediante riempimento dell'intercapedine tra massetto esistente e pavimentazione in legno con getto di calcestruzzo alleggerito con sollevamento parziale di alcuni tratti di pavimentazione e ripristino della stessa;
- C2)** fornitura e posa di omologate dal Ministero dell'Interno in classe 0 di reazione al fuoco, in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, spessore 6 mm;
- C3)** fornitura e posa di pavimento tessile in teli agugliati modello Strong produzione DLW, posato su lamina stabilizzante, impermeabilizzante ed isolante con doppia fibra di vetro resinata su ambedue le facce con resine sintetiche ed elastomeri, con un a serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante, con spessore totale di mm 1,5 (1,7 kg/mq) nel formato teli da cm 200;
- C4)** trattamento ignifugo della struttura di copertura in legno con prodotto sintetico trasparente omologato in classe 1 di reazione al fuoco;
- C5)** esecuzione di tracce a parete e volta per implementazione impianto luci di emergenza e sonoro;
- C6)** decorazione della sala con pittura al quarzo;
- C7)** protezione del pavimento con teli di nylon e cartone;
- C8)** realizzazione di n. 3 servizi igienici, due distinti per sesso e il terzo per disabili;
- C9)** adeguamento dell'impianto di illuminazione di sicurezza, implementazione del sistema audiovisivo mediante installazione di videoproiettore e rinforzo voce.

**D) NUOVO PERCORSO DI ESODO**

**D1)** rimozione porta REI di dimensioni cm 80\*210 di collegamento tra la sala 'B' e il nuovo percorso di esodo ed allargamento del vano per inserimento di una nuova porta REI 120 a doppio battente di dimensioni cm (90+30)\*210;

**D2)** modifica scala di accesso ai locali tecnici del sottotetto, dalla scala di emergenza, per consentire un più agevole accesso ai locali, parzialmente pregiudicato dall'inserimento di nuove canalizzazioni.

Sono comprese le seguenti lavorazioni:

- demolizione gradini con recupero delle pedate in pietra;
- realizzazione di nuovi gradini completi di pedate in pietra e alzata intonacata;
- modifica ringhiera metallica del pianerottolo di accesso al locale sottostazione.

**D3)** spostamento porta esistente su un locale dell'archivio museale in quanto interferente con il nuovo percorso di esodo.

Sono previste le seguenti lavorazioni:

- smontaggio con cura della porta esistente e accantonamento in cantiere;
- ripristino del vano porta mediante chiusura con parete in cartongesso, adeguatamente stuccata;

- formazione di apertura nella parete per ricollocare la porta nella nuova posizione;

- riposizionamento della porta precedentemente smontata;

**D4)** formazione di corridoio di esodo composto da pareti antincendio con resistenza al fuoco certificata REI 120, costituite da due lastre omologate dal Ministero dell'Interno in classe 0 di reazione al fuoco, in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, ciascuna dello spessore di mm 8 con interposta struttura di sostegno in profilati d'acciaio zincato, spessore 75 mm, atta a sopportare le azioni orizzontali previste dal DM 16/01/1996. Il fissaggio delle lastre alla struttura metallica è ottenuto per mezzo di viti in acciaio zincato a passo non superiore a 200 mm. L'intercapedine tra le lastre deve contenere pannelli in lana di roccia di densità 100 kg/mc per uno spessore di 70 mm.

Il corridoio è completato da un controsoffitto antincendio a pannelli modulari 600\*600 mm con resistenza al fuoco certificata REI 120, termofonoisolante e fonoassorbente, costituito da lastre omologate dal Ministero dell'Interno in classe 0 di reazione al fuoco (tipo Supalux-s o equivalente), in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, aventi il lato a vista reso fonoassorbente con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con fibra sottile a grana acustica conformi alla norma UNI 9714-M-A-F, omologati in classe 1 di reazione al fuoco (tipo Eracustic o equivalente), preverniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile; i pannelli hanno spessore totale mm 31, dimensioni mm 600\*600, bordi dritti.

I pannelli saranno appoggiati su un'orditura in vista in profilati in acciaio zincato "T a scatto" mm 24\*38 sospesa con pendinature in filo di acciaio diametro mm 1,8 alle strutture sovrastanti e completata da un profilo perimetrale ad "L" mm 30\*30\*0,60 in acciaio.

Finitura pannello tipo "Decor" con colore a scelta d.l., compresi fori per inserimento apparecchi di illuminazione;

**D5)** zoccolino in gres porcellanato da posizionare in corrispondenza delle nuove pareti;

**D6)** formazione di apertura finestrata in copertura, in corrispondenza della scala di emergenza verso i locali tecnici, per creare un'areazione naturale della scala di superficie superiore a 1,00 mq;

**D7)** fornitura e posa di nuove porte REI 120 con maniglioni antipanico;

**D8)** esecuzione di tracce a parete e volta per implementazione impianto luci di emergenza e sonoro;

**D9)** decorazione del corridoio con pittura al quarzo;

**D10)** protezione del pavimento con teli di nylon e cartone;

**D11)** adeguamento impianto di illuminazione di sicurezza e di segnalazione.

## **E) SALA 'C' - MEDIATECA**

**E1)** adeguamento della piastra di pavimentazione mediante riempimento dell'intercapedine tra massetto esistente e pavimentazione in legno con getto di calcestruzzo alleggerito.

Si procederà allo smontaggio accurato delle tavole in legno, alla posa preventiva delle canalizzazioni impiantistiche a pavimento, al getto in calcestruzzo alleggerito e al ricollocamento in opera della pavimentazione;

**E2)** modifica del percorso di esodo verso il corridoio dei locali tecnici demolizione dell'attuale rampa inclinata, formazione di nuova rampa disabili all'interno del locale mediateca con pendenza pari all'8%, formazione gradini per percorso abbreviato per i non disabili, separazione del nuovo filtro dalla mediateca con pareti e porta rei 120, formazione di apertura finestrata in copertura per aerazione filtro, realizzazione di armadiatura con lastre in MDF laccate per la delimitazione del percorso di esodo;

- E3)** rimozione delle porte REI 120 di larghezza 80\*210 e sostituzione con nuove porte REI 120 di dimensione cm 90\*210;
- E4)** formazione di apertura su volta in pietra e di finestratura vetrata in copertura, in corrispondenza della scala di emergenza, di dimensioni finite cm 100\*100, per areazione scala.  
Sono previste le seguenti lavorazioni:
- opere provvisorie di contenimento acqua impiegata per il raffreddamento e lubrificazione degli utensili di taglio e allontanamento con uso di pompa;
  - taglio in verticale della volta mediante disco o filo diamantato di dimensioni cm 120\*120;
  - inserimento di barre in acciaio inox di lunghezza cm 40, diametro 16 mm, interasse cm 50\*50 sulla superficie tagliata;
  - rete elettrosaldata in acciaio zincato sul perimetro del taglio e getto di calcestruzzo per uno spessore di circa cm 10;
  - intonacatura e riquadratura del foro;
  - decorazione foro;
  - smantellamento copertura e posa di finestra vetrata in copertura per creare un'areazione naturale dei locali di superficie superiore a 1,00 mq;
- E5)** delimitazione area mediateca mediante ringhiera metallica per delimitazione percorsi all'interno della mediateca con altezze inferiori a 2,00 m;
- E6)** trattamento ignifugo della struttura di copertura in legno con prodotto sintetico trasparente omologato in classe 1 di reazione al fuoco e analogo trattamento per la pavimentazione in legno;
- E7)** esecuzione di tracce a parete e volta per implementazione impianto luci di emergenza e sonoro;
- E8)** decorazione della sala con pittura al quarzo;
- E9)** protezione del pavimento con teli di nylon e cartone;
- E10)** realizzazione di n. 2 servizi igienici, distinti per sesso e attrezzati per disabili, con antibagno dotato di due lavandini;
- E11)** realizzazione locale destinato a guardaroba e locale archivio;
- E12)** predisposizione impiantistica mediante collegamento con la sala archi candidi e realizzazione di canaline attrezzate a pavimento e a parete. Integrazione impianto di illuminazione e sicurezza;
- E13)** sono escluse dal presente appalto le forniture degli arredi e delle dotazioni impiantistiche della msEDIATECA, quali tavoli, sedie, armadi, tavolo bibliotecario e postazioni computer.

#### **Art. 4 - Variazione alle opere progettate**

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni allegati al contratto rappresentano esecutivamente l'opera da realizzare.

In caso di variazioni in corso d'opera alle opere progettate si applica l'art. 32 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e s.m.i..

Per quanto non in contrasto con la predetta legge regionale si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.

In particolare si applicano, se non in contrasto con la legge regionale, l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., gli articoli 329, 342, 343, 344 e 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 non abrogati dal Nuovo Regolamento e gli articoli 10, 11 e 12 del Capitolato Generale, nonché gli articoli 134, 135 e 136 del Regolamento (DPR 554/1999).

In particolare l'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali che non siano state disposte e preventivamente approvate dall'Amministrazione Appaltante secondo le modalità stabilite dall'art. 32 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni. Nei casi di urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumità di persone o cose, il direttore dei lavori può ordinare per iscritto, dandone contestuale comunicazione al coordinatore del ciclo, l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi della vigente normativa statale sui lavori pubblici. Tali variazioni sono strettamente limitate alle misure indispensabili per far cessare lo stato di pericolo.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta l'obbligo da parte dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, senza poter vantare alcun compenso, rimborso e indennizzo per i lavori medesimi, salvo che i lavori stessi non possano essere accettati in sede di collaudo secondo le procedure previste allo specifico articolo del presente capitolato.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi indicati all'art. 32 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni accertati dal coordinatore del ciclo. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni approvate dall'Amministrazione Appaltante, in conformità all'art. 32 l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano

impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalità fissate dallo specifico articolo del presente capitolato, ovvero si procederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti all'appaltatore a richiesta della direzione dei lavori.

Per quanto riguarda le varianti di cui all'art. 32 comma 1 lett. a, b, b bis e d della l.r. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni, gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei lavori, previa l'osservanza degli adempimenti prescritti dall'art. 32, commi 3, 4, 5 e 6 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda la varianti di cui all'art. 32 comma 1 lett. c della l.r. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 32 commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi di cui all'art. 32 comma 2 della l.r. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quelli per risolvere aspetti di dettaglio, sono disposti tramite ordine scritto dal direttore dei lavori, dal coordinatore del ciclo e dal dirigente competente, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e previo l'espletamento delle relative procedure di approvazione.

Per le sole ipotesi previste all'articolo 32 della l.r.n.12/96, e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione Appaltante durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che per ciò spetti indennità alcuna all'appaltatore, salvo i casi in cui limiti alla possibilità di variazione siano esplicitamente stabiliti dall'art. 32 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione di nuovi prezzi secondo le procedure di cui allo specifico articolo del presente capitolato.

Se le varianti, nei casi previsti al punto precedente, superano tale limite il coordinatore del ciclo ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l'Amministrazione Appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del coordinatore del ciclo si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Analogamente se l'Amministrazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dall'importo degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'art. 31-bis della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c) della l.r. n.12/96, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel calcolo di cui sopra non sono tenuti in conto gli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative alle fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni di cui all'articolo 2 del presente capitolato d'appalto, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. A tal fine si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.

In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall'Amministrazione Appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione Appaltante.

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 32 della legge regionale n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel capitolato d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi del presente articolo e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

# C A P O II

## DISCIPLINA DEL CONTRATTO

### Art. 5 - Osservanza del Capitolato Generale, di Leggi e Regolamenti

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale, nonché al rispetto di tutte le disposizioni delle seguenti norme:

- a) Legge Regionale 20 giugno 1996, n° 12 e s.m.i. (L.R. n. 19 del 05.08.2005).
- b) per quanto non disciplinato dalla L.R. 12/1996, come stabilito al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale medesima, si applica il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- c) Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; anche se non fisicamente allegato al contratto si intenderà, nei limiti di cui sopra, valido per ogni altro effetto ai sensi del presente lavoro;
- d) Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145; anche se non fisicamente allegato al contratto si intenderà, nei limiti di cui sopra, valido per ogni altro effetto ai sensi del presente lavoro;
- e) Legge n. 55 del 19 marzo 1990 (antimafia) e successive modificazioni;
- f) legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, la legge 2 febbraio 1973, n. 14, la legge 3 gennaio 1978, n. 1, il decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406 per le parti ancora in vigore;
- g) le norme richiamate nel bando di gara e nella lettera d'invito;
- h) tutte le disposizioni di legge emanate ed emanande in vigore al momento dell'appalto.

I capitoli e le disposizioni di cui sopra si intendono qui richiamati e di essi l'Appaltatore si dichiara a piena conoscenza.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni derivanti da leggi, decreti, regolamenti, norme, ecc., in materia di edilizia civile vigente o che saranno emanati nel corso dei lavori dalle autorità governative, regionali o comunali, nonché dall'ASL, dagli Enti Previdenziali, ISPEL, VV.FF., ecc... Ciò, ovviamente nel caso che dette disposizioni siano inerenti allo svolgimento dei lavori appaltati e che impongano all'Appaltatore obblighi particolari per qualsiasi motivo.

Inoltre nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dall'arte e dalla scienza delle costruzioni.

Le facoltà e le attribuzioni delle disposizioni sopra indicate attribuite al Ministero dei LL.PP. ed alla direzione dei lavori sono trasferite all'Amministrazione appaltante ed al direttore dei lavori da questa nominato.

### Art. 6 - Condizioni di ammissibilità alla gara

All'appalto dei lavori si procederà mediante le procedure previste nella forma ritenuta opportuna dall'Amministrazione appaltante sulla base delle prescrizioni contenute negli articoli 24 e seguenti del capo IV della L.R. 12/1996 e s.m.i..

Saranno invitate a concorrere Ditte di fiducia della Stazione appaltante, che verranno scelte con particolare riguardo alla specializzazione nella costruzione delle opere da appaltarsi e che, in particolare, dovranno risultare qualificate per categorie di opere generali e per categorie di opere specializzate secondo gli importi che saranno precisati dalla Stazione appaltante con lettera d'invito, nell'ambito delle norme previste dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, relativo al "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".

In ogni caso non saranno ammesse alla gara di appalto Imprese che si fossero rese colpevoli di negligenza o malafede verso la Stazione appaltante.

L'ammissione all'appalto verrà comunicato dalla Stazione appaltante alle Ditte prescelte con apposita lettera d'invito nella quale risulteranno indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui dovranno essere presentate le offerte, nonché la procedura secondo la quale verrà esperita la gara.

## Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) il Capitolato Generale;
- c) il piano operativo di sicurezza;
- d) il programma definitivo dei lavori di cui all'articolo specifico del presente Capitolato;
- e) l'elenco dei prezzi unitari delle opere da eseguire (tav. G4)
- f) i disegni e gli elaborati di progetto, di seguito elencati:

<b>ELABORATI GENERALI</b>		
1	G0	Elenco Elaborati
2	G1	Relazione generale
	G2	Capitolato speciale d'Appalto
3	G2.1	Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative
4	G2.2	Capitolato speciale d'appalto – specifiche tecniche opere edili
5	G2.3	Capitolato speciale d'appalto – specifiche tecniche impianti
7	G4	Elenco prezzi
8	G5	Elenco descrittivo opere a corpo
9	G6	Computo metrico
10	G7	Stima dei lavori e quadro economico
11	G8	Cronoprogramma
<b>PROGETTO ARCHITETTONICO</b>		
12	P1	Sale Conferenze – Piano secondo – Planimetria generale di progetto
13	P2	Sale Conferenze – Piano secondo – Zona nuovo percorso di esodo – Stato di fatto con indicazione demolizioni e rimozioni
14	P3	Sale Conferenze – Piano secondo – Zona nuovo percorso di esodo – Pianta di progetto
15	P4	Sale Conferenze – Piano secondo – Sezione A-A e particolari
16	P5	Sale Conferenze – Piano secondo – Planimetria tracce per impianti
17	P6	Mediateca – Piano terzo – Planimetria generale di progetto
18	P7	Mediateca – Piano terzo – Stato di fatto con indicazione demolizioni e rimozioni
19	P8	Mediateca – Piano terzo – Pianta di progetto
20	P9	Mediateca – Piano terzo – Sezione A-A e particolari
21	P10	Mediateca – Piano terzo – Planimetria tracce per impianti
<b>IMPIANTI TECNOLOGICI</b>		
22	I1	Relazione di calcolo <i>Elaborati grafici generali</i>
23	I2	Schema funzionale - Impianto cablaggio strutturato
24	I3	Schema a blocchi - Quadri elettrici
25	I4	Schema funzionale - Quadri elettrici <i>Impianti elettrotecnici ed a correnti deboli</i>
26	I5	Impianto rinforzo voce - Schema funzionale
27	I6	Impianto videoproiezione - Schema funzionale
28	I7	Pianta Sala Archi Candidi - Forza motrice e illuminazione
29	I8	Pianta Sala Archi Candidi - Correnti deboli
30	I9	Pianta Sala conferenze - Forza motrice e illuminazione
31	I10	Pianta Sala conferenze - Correnti deboli
32	I11	Pianta Mediateca - Forza motrice e illuminazione
33	I12	Pianta Mediateca - Correnti deboli
34	I13	Pianta Corridoi e vie di fuga - Forza motrice e illuminazione
35	I14	Pianta Corridoi e vie di fuga - Correnti deboli

		<b>PIANO DI SICUREZZA</b>
36	PS1	Piano di sicurezza e coordinamento – Costi della sicurezza – Fascicolo della manutenzione
37	PS2	Schede delle macchine e degli attrezzi – Segnaletica – Schede lavoratori (rischi e prevenzioni)
38	PS3	Planimetria di cantiere

Fanno altresì parte della documentazione di contratto, anche se non materialmente allegati, la L.R. 20.06.1996, n. 12 modificata con legge regionale 9 settembre 1999, n. 29 e 5 agosto 2005, n. 19, il D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, di approvazione del “*Capitolato Generale d’appalto*” ed il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, di approvazione del “*Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni*”.

Non fanno invece parte dei documenti di contratto ulteriori atti tecnici, interni dell’Amministrazione appaltante, quali stima, analisi dei prezzi, computi metrici e simili, a norma dell’articolo 110, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento).

Qualora si riscontrassero discordanze tra disegni in scala diversa, o tra questi e le prescrizioni del Capitolato, o tra disegni e Capitolato da un lato e normative dall’altro, o tra Capitolato ed Elenco prezzi, resta inteso che dovrà essere adottata la soluzione tecnicamente più esplicita, più dettagliata, più completa e più favorevole, sia tecnicamente, sia economicamente all’Ente appaltante.

Nel caso tale soluzione non fosse definibile, si devono osservare le seguenti priorità:

- a) contratto d'appalto;
- b) capitolato d'appalto;
- c) elaborati progettuali grafici;
- d) altri elaborati progettuali.

Comunque non appena l’Appaltatore riscontrasse contraddizioni, difetti, sviste, errori o mancanze di qualsiasi tipo nei vari elaborati costituenti il progetto o nelle prescrizioni della Direzione dei lavori, è tenuto a farne segnalazione scritta immediata alla Direzione stessa.

#### **Art. 8 - Aggiudicazione, approvazione e stipulazione del contratto – Effetto obbligatorio del contratto**

L’aggiudicazione, l’approvazione e la stipulazione dei contratti pubblici avvengono sulla base delle prescrizioni contenute negli articoli 24 e seguenti del capo IV della legge regionale n. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005.

Ai sensi del comma 12 dell’art. 25 della l.r. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005 nei trenta giorni successivi alla comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva il soggetto aggiudicatario deve produrre al coordinatore del ciclo la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto completa di garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui l’aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, non adempia nel termine predetto, l’amministrazione appaltante incamererà la cauzione provvisoria ed ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.

La trasmissione delle copie dei versamenti avverrà con le modalità, la scadenza e le responsabilità previste dall’articolo 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55<sup>1</sup>.

La sottoscrizione del contratto deve avvenire al massimo entro 60 giorni dalla consegna della predetta documentazione da parte dell’appaltatore.

**Anche in pendenza della stipulazione del contratto o della sua approvazione, a norma di legge, l’appaltatore resterà vincolato dal momento in cui con l’atto di aggiudicazione provvisoria viene accettata la sua offerta, e, quindi, l’Amministrazione appaltante avrà il diritto di anticipare la consegna dei lavori.**

<sup>1</sup> **Articolo 9 D.P.C.M 55/1991:**

1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali – inclusa la casa edile – assicurativi ed enti infortunistici, deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

In tal caso, l'appaltatore dovrà subito provvedere, anche in pendenza di detta stipulazione ed approvazione, all'esecuzione delle opere e provviste che verranno ordinate dalla direzione dei lavori, salvo il pagamento dei lavori effettivamente eseguiti, ivi compresi quelli per opere provvisori, in base ai prezzi di aggiudicazione, a norma dell'articolo 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248<sup>2</sup>, nel caso che il contratto non venisse stipulato.

## **Art. 9 - Casi di scioglimento del contratto disposti dall'amministrazione aggiudicatrice**

### **9.1) Risoluzione del contratto per reati accertati.**

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 nonché agli articoli 10 ter, quater e quinquies della Legge 31/05/1965 n. 575 introdotti con l'articolo 20 della Legge 13/09/1982 n. 645 come successivamente modificato e integrato, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il coordinatore del ciclo valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

### **9.2) Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.**

Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al coordinatore del ciclo una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

Su indicazione del coordinatore del ciclo il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al coordinatore del ciclo.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione appaltante su proposta del coordinatore del ciclo dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il coordinatore del ciclo, su proposta del direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al coordinatore del ciclo. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione appaltante, su proposta del coordinatore del ciclo, delibera la risoluzione del contratto.

Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del D.lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs n. 528/99, e delle norme contenute nei piani contenenti le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell'appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono inoltre causa di risoluzione del contratto (art. 31, comma 1, della LR 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005 - art. 5, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs n. 528/99).

### **9.3) Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti.**

Il coordinatore del ciclo, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

---

<sup>2</sup> **Articolo 337 L. 2248/1865:**

“I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo l'approvazione dell'autorità competente secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale.

Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario per il reintegro delle spese, quando il contratto non fosse approvato.”

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta, per far eseguire d'ufficio ad altra impresa, ai sensi dell'art. 341 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F, tutte quelle opere necessarie per garantire la messa in sicurezza del cantiere e delle opere già realizzate, e per affidare ad altra impresa i rimanenti lavori, qualora l'Amministrazione appaltante non si fosse avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 10, comma 1-ter, della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **9.4) Recesso dal contratto e valutazione del decimo.**

L'Amministrazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione appaltante a norma del precedente punto 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

L'Amministrazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verificano le condizioni previste all'art. 32 comma 12 della l.r. n. 12/96, come modificata dalla l.r. 19/2005, per varianti in corso d'opera che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

#### **Art. 10 - Morte e fallimento dell'appaltatore**

In caso di morte o di fallimento dell'appaltatore, si applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli artt. 1674 e 1675 del Codice Civile e dall'art. 8 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

#### **Art. 11 - Domicilio dell'Appaltatore**

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista, gli uffici di società legalmente riconosciuta o gli uffici comunali.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal coordinatore del ciclo, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

#### **Art. 12 - Dichiarazione impegnativa**

La presentazione dell'offerta equivarrà ad implicita dichiarazione del possesso dei requisiti e dell'esatto adempimento degli oneri sotto indicati:

- a) di disporre dell'idoneità giuridica, morale e delle capacità, dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che derivano dall'esecuzione del contratto;
- b) di aver attentamente e compiutamente esaminato il Capitolato Generale delle opere Pubbliche e il presente Capitolato Speciale e di accettare incondizionatamente le clausole in essi riportate;
- c) che le opere ed i lavori tutti dei quali ha la completa conoscenza saranno condotti ed ultimati nei modi e nei tempi convenuti;

- d) di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- e) di aver preso diretta ed accurata visione del sito in cui devono essere eseguite le opere e di conoscerne pertanto le condizioni ambientali (geo-idro-morfologiche, climatiche, ecc.) e logistiche (area cantiere di dimensioni limitate, percorsi utilizzabili solo da mezzi di piccole dimensioni, interferenze con altre ditte e con l'attività museale), le possibilità di reperimento e alloggiamento della mano d'opera, di approvvigionamento idrico e dei materiali, di accesso all'area e di allacciamento ai servizi generali esistenti, nonché lo stato dell'area su cui dovrà intervenire e tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sullo svolgimento dei lavori, in considerazione che i lavori potranno svolgersi anche frazionati e che comunque non dovranno arrecare disagio alle attività presenti nel forte;
- f) di non poter invocare, per la giustificazione di inadempimenti o di varianti eseguite senza ordine della Direzione Lavori, mancanza di istruzioni e dettagli, essendo suo obbligo richiederli tempestivamente, sia che si riferiscano al normale sviluppo esecutivo o che vengano richiesti da fatti e circostanze imprevisti. Riconosce inoltre che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali, così come inesattezze, indeterminazioni e discordanze di elementi grafici o tecnici o comunque relativi alle opere da eseguire imputabili alla Committente o alla Direzione Lavori non possono giustificare in alcun modo difetti, anomalie e arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi, od infine rallentamenti nei lavori essendo preciso dovere dell'impresa segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori eventuali deficienze o discordanze e richieste di chiarimenti. La soluzione di tali eventuali difficoltà, ostacoli o inconvenienti, dovrà avvenire fra appaltatore e Direzione Lavori;
- g) di assumere ogni responsabilità di carattere civile e penale inerente la condotta dei lavori, di osservare scrupolosamente tutte le norme, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortuni e di adottare i provvedimenti e le cautele atte a garantire durante l'esecuzione la vita e l'incolumità delle persone sia dipendenti sia estranee, nonché evitare danni alle cose, dissesti e/o crolli parziali o totali della costruzione. Ogni responsabilità in caso di danni ed infortuni ricadrà pertanto sull'impresa restandone del tutto indenni la Committente ed il personale della Direzione Lavori. A tal fine l'impresa, prima dell'inizio delle opere previste in contratto, dovrà comunicare per iscritto alla Committente ed alla Direzione Lavori il nominativo della persona che assumerà la funzione e le responsabilità di Direttore di cantiere. Tutti i casi fortuiti che danneggiassero la costruzione in tutto od in parte durante l'esecuzione dei lavori saranno a carico dell'impresa, salvo quelli dovuti a causa di forza maggiore;
- h) di aver tenuto conto nella determinazione dell'offerta di tutte le obbligazioni come sopra assunte e di averla riconosciuta come remunerativa di ogni spesa, compenso ed onere.

### **Art. 13 - Indicazione delle persone che possono riscuotere e sottoscrivere gli atti relativi al contratto**

L'Amministrazione appaltante riconoscerà quale persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione appaltante, e a sottoscrivere ogni atto relativo al contratto di appalto la persona che ha sottoscritto l'offerta.

L'autorizzazione alla sottoscrizione di offerte per contratti d'appalto dovrà essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della camera di commercio e, nel caso di società, anche mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile).

La cessazione o decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Su istanza motivata e documentata dell'appaltatore l'Amministrazione appaltante può autorizzare la sostituzione della persona incaricata a riscuotere, ricevere, quietanzare nonché sottoscrivere i documenti contabili relativi al contratto.

In difetto delle indicazioni previste dal presente articolo nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione stessa per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

## **Art. 14 - Responsabilità tecnica dell'appaltatore - Rappresentanza dell'appaltatore - Direttore tecnico e direttore di cantiere**

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all'epoca della loro realizzazione: la presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Amministrazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggiore termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile e di cui alla Legge 1086/71.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società. Nel caso di aggiudicazione del contratto d'appalto ai soggetti di cui all'art. 28 lett. b), c), d), e), f), della l.r. n. 12/96, come modificata dalla l.r. n. 19/2005, ai fini del presente articolo l'appaltatore s'intende il legale rappresentante del consorzio ovvero dell'associazione temporanea di concorrenti.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'Amministrazione appaltante che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione lavori; il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro verifica la regolarità dei documenti prodotti e la conseguente accettabilità.

L'appaltatore deve notificare all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dei soggetti ai quali è stato affidato l'incarico di direzione tecnica, ed ai quali competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto.

All'appaltatore, inoltre, incombe l'obbligo di proporre alla direzione del cantiere un tecnico, di nominare un assistente responsabile che seguirà continuamente sul posto i lavori, di nominare eventualmente il responsabile del controllo della qualità.

L'appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, la conduzione del cantiere e l'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza. In caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

La nomina dei Tecnici sopraindicati dovrà essere comunicata per iscritto all'Amministrazione appaltante e alla direzione dei lavori entro trenta giorni dalla esecutorietà del contratto e comunque prima che abbia luogo la consegna dei lavori con addebito all'appaltatore degli eventuali giorni di ritardo. Tale personale deve garantire la continua reperibilità.

In particolare, compete esclusivamente all'appaltatore ogni responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
- le opere provvisorie, i ponteggi, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati all'imperizia o dalla negligenza dei tecnici sopraindicati e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 31 della l.r. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005 compete al direttore di cantiere vigilare sull'osservanza dei vari piani di sicurezza.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando l'Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione dei lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

L'Amministrazione appaltante, con atto del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro può imporre all'appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Il coordinatore del ciclo su motivata indicazione del direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di allontanare il direttore di cantiere e il personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:

- al rispetto delle norme di sicurezza;
- all'effettuazione dei rilievi e tracciati;
- all'impiego di materiali idonei;

- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
- al rispetto delle norme di progetto, e di capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e prefabbricati in genere, dei reinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.

### **Art. 15 - Personale dell'Impresa**

Il personale di cantiere dovrà tenere un comportamento corretto nei confronti della Direzione Lavori; ove ciò non fosse, l'impresa dovrà, nei casi gravi e nei limiti delle leggi vigenti, dietro semplice richiesta della Direzione Lavori, provvedere a far allontanare dal cantiere il dipendente responsabile di comportamento scorretto.

L'impresa è responsabile della capacità del personale addetto ai lavori.

L'Impresa ha l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono i lavori.

L'impresa si impegna, a proprio totale ed esclusivo carico e spesa, ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori.

Prima della liquidazione finale dei lavori il Committente avrà il diritto di ottenere a semplice richiesta, la prova che tutti i diritti dei lavoratori sono stati soddisfatti e che tutti gli oneri assistenziali sono stati assolti.

L'impresa deve provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme sopradescritte da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, ferme restando le responsabilità civili e penali dei subappaltatori stessi.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla suddetta responsabilità.

L'impresa dovrà adoperarsi validamente affinché sia mantenuta la disciplina nel cantiere e disporre che vengano osservate da tutto il personale le disposizioni di legge, nonché le disposizioni eventualmente emanate al riguardo dalla Direzione Lavori.

### **Art. 16 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore**

L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro o dal direttore dei lavori nei limiti delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblici.

E' fatta salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore:

- tutte le spese e le tasse - nessuna esclusa - inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute alla sua differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Amministrazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la Amministrazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
- la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto per indennità di cava, per licenze temporanee di passi carrabili.

L'Amministrazione appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all'appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti.

Qualora un deposito preventivo non sia stato costituito e l'appaltatore non provveda, entro 10 giorni della richiesta, a rimborsare le spese sostenute, per i titoli sopra elencati, dall'Amministrazione appaltante, questa potrà trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo l'obbligo dell'appaltatore di reintegrare la stessa.

L'appaltatore dovrà provvedere, prima di iniziare i lavori, al tracciamento planimetrico delle opere progettate ed a porre i necessari capisaldi atti a garantire una sicura guida per l'esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori, né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini del direttore dei lavori.

Per le assistenze edili al montaggio, da parte di altre imprese, di apparecchiature elettromeccaniche, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione, nelle giornate ordinate dalla direzione lavori, tutto il personale ed i mezzi necessari.

Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad evitare danni a persone e cose, ferma restando la sua completa responsabilità penale e civile.

L'appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Oltre agli oneri di cui agli articoli 4,5,6,7,8,14,15 e 16 del Capitolato Generale ed agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

#### **A – Oneri specifici**

- A1)** Predisporre i dettagli costruttivi di officina che dovranno essere sottoposti all'approvazione della direzione lavori prima di essere posti in produzione. La predisposizione di tali elaborati deve essere preceduta da un dettagliato rilievo dei locali e dei manufatti sui quali occorre intervenire. I dettagli costruttivi dovranno individuare tutti gli elementi necessari per la realizzabilità delle opere in officina e la successiva posa in cantiere.
- A2)** Realizzare opere provvisorie (pannellature in legno, teli impermeabili, ecc.) per la conservazione delle opere esistenti già sistemate interessate dai lavori in progetto nonché opere di separazione fisica delle aree di cantiere dai percorsi di visita museale.  
In particolare dovranno essere eseguite pannelature cieche nelle zone a contatto diretto con il pubblico.
- A3)** Eseguire i necessari saggi e verifiche per l'individuazione delle tubazioni di carico e scarico acqua alle quali allacciare le alimentazioni e gli scarichi dei nuovi servizi igienici, compresi la formazione di tracce, scassi, perforazioni, carotature e quant'altro necessario per individuare le canalizzazioni esistenti, compreso il ripristino dello stato originario.
- A4)** Coordinare le proprie attività con quelle delle altre imprese e ditte operanti all'interno del cantiere che potrebbero originare interferenze soprattutto negli accessi al cantiere e nella movimentazione del materiale e nel suo stoccaggio.
- A5)** In ordine alle modalità di accesso alle aree di intervento e di conferimento dei materiali di costruzione in cantiere, dovranno essere utilizzati mezzi operativi di medie e piccole dimensioni compatibili con gli spazi di lavoro disponibili e delle dimensioni delle vie di accesso.  
L'impresa nell'organizzare i trasporti dovrà tener conto che l'unica via di accesso al forte è quella all'interno del borgo di Bard che presenta dimensioni ridotte.
- A6)** Non sono ammessi stoccaggi di materiali al di fuori dell'area indicata nella planimetria di cantiere.
- A7)** Fornire, a richiesta della direzione lavori, idonee campionature prima di procedere all'esecuzione dei lavori.
- A8)** Fornire, al termine dei lavori, le necessarie dichiarazioni di conformità dei materiali e la certificazione degli impianti interessati dai lavori di modifica.
- A9)** Fornire, prima dell'inizio dei lavori, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e idonee polizze assicurative, meglio individuate nei successivi capitoli.

#### **B – Oneri generali**

- B1)** Fornire tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori, nonché l'esecuzione della picchettatura completa del lavoro con le dovute sagome provvedendo alla sua conservazione in corso d'opera.
- B2)** La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.
- B3)** Il provvedere, senza compenso a parte, all'approvvigionamento e alla distribuzione in cantiere dell'energia elettrica e dell'acqua potabile necessarie.
- B4)** L'esecuzione presso gli Istituti governativi autorizzati, di tutte le esperienze ed assaggi necessari per legge o che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà

- essere ordinata la conservazione nel competente ufficio Direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- B5)** L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione lavori su strutture portanti di notevole importanza statica, nonché tutte le prove che saranno richieste da collaudatore statico in sede di collaudo delle strutture, nonché i collaudi tecnici, o ogni altra prova, relativi a impianti, tubazioni o manufatti di qualsiasi tipo e natura, la predisposizione della relativa documentazione e l'inoltro delle richieste di omologazione o di approvazione.
- B6)** L'adozione di tutte le iniziative atte a rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.
- B7)** L'osservanza al rispetto delle "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" emanata con D.P.R. in data 7.1.1956 n. 164 nonché alle analoghe norme per l'uso di esplosivi e per i lavori di mina.  
Dovranno essere adottate, nell'esecuzione di tutti i lavori, le misure necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.  
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione appaltante nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori.
- B8)** L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi, malattie, etc. e tutte le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso di appalto.  
Non si farà luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento se prima l'appaltatore non abbia presentato all'Ufficio di Direzione le relative polizze di assicurazione.
- B9)** L'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 9.4.1931 n. 358, sulla migrazione e colonizzazione interna.
- B10)** L'osservanza scrupolosa delle norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di mano d'opera in genere.  
Assumere di preferenza maestranze residenti in Valle d'Aosta; a tale scopo l'Appaltatore dovrà richiedere le maestranze agli uffici preposti al collocamento della manodopera.  
Poiché in sede di analisi prezzi l'Amministrazione si è basata, riguardo il costo della mano d'opera, sulle tariffe sindacali di categoria, l'Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del prescritto contratto e, se Cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato ed infine le clausole pattuite nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola in osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24.7.1959 trasferito in legge 14.7.1960 n. 1032.  
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.  
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.  
L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme di cui al precedente articolo da parte di eventuali Subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.  
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.  
Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:  
- a) per la fornitura dei materiali.  
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari, di riscaldamento, elettrici, di ascensore e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.  
In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai precedenti paragrafi, accertata dalla Stazione Appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa o anche se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una **detrazione del 20%** sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.  
Nel caso di inadempienza dei subappaltatori, la detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o la sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, si riferiscono all'importo eseguito dal subappaltatore inadempiente.  
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate e della rata di saldo non sarà effettuata sino a quando

dall'Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto; ovvero che la vertenza è stata definita.

Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l'Impresa non può porre eccezione alla Stazione Appaltante, nè ha titolo a risarcimento di danni.

- B11)** L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme relative agli enti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL, Cassa edile, ecc.) nonché ad altre disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in corso di appalto.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; l'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente (in occasione di ogni certificato di pagamento), ai sensi dell'articolo 9 del DPCM 55/1991, all'Amministrazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza, accertata dall'Amministrazione appaltante o ad essa segnalata dagli enti competenti, l'Amministrazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del **20%** sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante. Nel caso di inadempienza dei subappaltatori, la detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o la sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, si riferiscono all'importo eseguito dal subappaltatore inadempiente.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In alternativa, su esplicita richiesta degli enti interessati, l'Amministrazione appaltante può provvedere direttamente agli obblighi di legge dell'Appaltatore con il fondo creato con dette ritenute, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore medesimo.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante, né il titolo a risarcimento danni.

Resta inteso che le sanzioni previste dai punti 14 e 16 non sono cumulabili, pertanto in caso di duplice inadempienza la ritenuta sarà sempre comunque pari al 20% dei pagamenti in acconto o alla sospensione del credito residuo.

- B12)** Procurarsi la disponibilità o/e realizzare le vie ed i passaggi per l'accesso al cantiere, con accollo di tutti i relativi oneri, nessun escluso, per permessi, costruzioni, manutenzione, indennità di passaggio e di occupazione, opere provvisorie, allacciamenti provvisori per garantire la funzionalità dei sottoservizi (acque nere, acque bianche, linee elettriche, linee Telecom), lavori di rinforzo, spostamenti di linee Telecom ed Enel, ecc. e quant'altro necessario.

I passaggi dovranno essere tali ed in numero tale da permettere in qualsiasi momento e stagione l'accesso ad ogni punto del cantiere con qualsiasi mezzo e quindi l'esecuzione continua dei lavori possibili anche nel caso di situazioni ambientali avverse.

Ogni responsabilità civile e penale in merito alla conservazione, gestione ed uso degli stessi è totalmente a carico dell'Impresa, e così pure il ripristino dello stato primitivo delle vie esistenti delle proprietà interessate ai passaggi.

- B13)** Denunciare prima del loro inizio, con le modalità stabilite dagli art. 4 e 6 della legge 05.11.1971, n. 1086, indipendentemente dalle relative disposizioni derogatorie, le opere in cls. armato normale e precompresso ed a struttura metallica, presso l'Ufficio archivio denunce opere in c.a. o metalliche competenti per territorio.

- B14)** Saranno a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, le spese, i materiali anche di consumo, il personale e la strumentazione, necessari per i collaudi tecnici, sia in corso d'opera che finali, da eseguirsi, con le modalità previste dalla legislazione vigente, da tecnici abilitati di gradimento dell'Amministrazione il cui nominativo sia stato quindi espressamente approvato dalla Direzione Lavori.

Per quanto concerne il collaudo statico delle opere in c.a. ed a struttura metallica, di cui all'art. 7 della legge 05.11.1971, n. 1086, il relativo collaudatore verrà nominato dall'Amministrazione a sua insindacabile scelta. La parcella del collaudatore sarà a carico dell'Amministrazione appaltante.

Saranno altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese connesse alle operazioni di collaudo amministrativo o di certificazione di regolare esecuzione, sia finale che in corso d'opera, per assaggi, sondaggi, opere

- provvisionali, ecc., con la sola esclusione di quella relativa alla parcella del Collaudatore, che sarà a carico dell'Amministrazione.
- B15)** La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte, nonché la pulizia finale di ogni parte del manufatto in argomento, sia interna che esterna.
- B16)** Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente Appalto, ed alle persone che eseguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché a richiesta della Direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta.
- B17)** Il provvedere a sua cura e spese e sotto sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente Appalto (e provvisti o eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione Appaltante), al loro scarico ed al loro trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia degli stessi. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'impresa.
- B18)** L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti leggi in materia.
- B19)** Il consentire l'uso anticipato delle aree di cantiere che venissero richiesti dalla Direzione lavori, senza che l'Impresa abbia perciò diritto a speciali compensi. Essa potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere per essere garantita dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro trenta giorni dal verbale di ultimazione dei lavori l'Impresa dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
- B20)** Il nolo, la formazione e la messa a disposizione dei ponteggi esterni ed interni dei ponti di servizio, dei mezzi di sollevamento (gru, autogru, ecc.) dei mezzi d'opera e ogni altra opera provvisoria indispensabile per la perfetta esecuzione dei lavori.
- B21)** La comunicazione all'ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'andamento dei lavori.
- B22)** La esecuzione e completamento, a sua cura e spese, sotto il controllo della Direzione Lavori, di tutti i rilievi che le verranno indicati.
- B23)** Lo sgombero completo del cantiere, a lavori ultimati, dalle attrezzature, dai materiali residuati, dai mezzi d'opera e da quant'altro di proprietà dell'Appaltatore.
- B24)** Le opere provvisionali per garantire, alle proprietà private, gli esistenti allacciamenti alle Società Fornitrici (acquedotto, gas, telecom, enel) e gli scarichi delle relative acque.
- B25)** Passerelle pedonali e altre opere provvisionali che si rendessero necessarie per garantire l'accessibilità pedonale ai fabbricati esistenti.
- B26)** La Direzione Lavori potrà richiedere all'impresa appaltatrice il campionario di determinati materiali che Essa intende impiegare nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto ivi compresi gli impianti elettrici. Il campionario, una volta avvenuta l'approvazione sarà restituito all'Impresa.
- B27)** Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori il nominativo del tecnico di provata esperienza iscritto al relativo albo professionale, responsabile delle opere in c.a. o a struttura metallica, previste nell'appalto. Il suddetto responsabile, che potrà essere ovviamente il Direttore Tecnico o un dipendente dell'Impresa, in possesso del titolo richiesto (iscritti o meno all'albo), dovrà seguire e curare con la massima assiduità la realizzazione di tali opere, dovrà redigere conservare con la massima cura anche il giornale dei lavori in c.a. o delle strutture metalliche e dovrà comunque garantire la propria presenza in cantiere ogni qualvolta la D.L. lo ritenga necessario. La sua assenza dal cantiere nelle fasi più importanti della realizzazione delle strutture costituirà motivazione sufficiente a giustificare l'interruzione, su ordine della D.L., dei relativi lavori.
- B28)** Le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, gli avvisi a dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive condutture, nonché gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni anche se l'esistenza del servizio non fosse stata segnalata dalla Direzione Lavori.

**Il corrispettivo, per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, è compreso nei singoli prezzi di ogni lavorazione.**

#### **Art. 17 - Prescrizioni antinfortunistiche e antimafia**

L'appaltatore e' obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni di legge di cui alla legge 19 marzo 1990 n. 55 e successivo D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, della Direttiva 89/391 CEE, nonché di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori.

In particolare si richiede all'appaltatore, prima della consegna lavori:

- 1) di presentare all'Amministrazione appaltante, tramite il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4 della l.r. n. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005, e alla direzione lavori le posizioni assicurative degli operatori che saranno impiegati in cantiere;
- 2) di comunicare alla direzione lavori e all'Amministrazione appaltante il nominativo dei tecnici abilitati che assumeranno il ruolo di direttore tecnico responsabile, di assistente di cantiere, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 4 comma 4 e articolo 8 commi 2,3 del D.Lgs. 626/94) e dell'eventuale responsabile del controllo della qualità;
- 3) di trasmettere all'Amministrazione appaltante e alla direzione lavori l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavori dipendenti, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici e copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva secondo la cadenza fissata dal direttore dei lavori.  
Ai sensi dell'art. 9, 1° comma del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, la suddetta documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.  
Ai sensi dell'art. 9, 2° comma del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con scadenza quadrimestrale. Il Direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
- 4) di dichiarare di non essere sottoposta a misure di prevenzione e che non sussistono le condizioni per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423, nonché quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 10 e degli articoli 10 ter, quater e quinquies della Legge 31.05.1965, n. 575, così come modificata dalla Legge 13.09.1982, n. 646, ed innovata dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori e fornitori pubblici, ovvero all'albo nazionale dei costruttori.  
Dovrà, quindi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, produrre, prima della stipula del contratto, apposita certificazione antimafia.  
Se l'Ente appaltante, durante il corso dei lavori, venisse a conoscenza di cause ostative di cui alle precedenti leggi, provvederà all'immediata risoluzione del contratto e l'Impresa avrà diritto, quale ne sia l'importo, al solo pagamento della parte di lavoro eseguita.

### **Art. 18 - Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori**

Il piano di sicurezza e di coordinamento è redatto dall'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs n. 528/99, e forma parte integrante del contratto di appalto ai sensi dell'art. 31 della l.r. n. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005.

Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 31 della legge 109/94, modificato con la legge 415/98 e legge 1° agosto 2002, n. 166, e articolo 31 della legge regionale 12/1996, modificato con legge regionale 5 agosto 2005, n. 29.

In particolare l'Appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione appaltante, in duplice copia, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 494/96, aggiornato con D.Lgs 528/1999, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, ed un piano operativo di sicurezza ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c-bis), del D.Lgs 528/1999.

Tale piano verrà messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri e farà parte integrante del contratto d'appalto (art. 9, comma 3, D.P.C.M. 55/1991).

Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell'Appaltatore, per tutte le ditte operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle ditte subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato inizialmente dall'Appaltatore (art. 9, comma 4, D.P.C.M. 55/1991).

Ogni aggiornamento del piano di sicurezza sarà tempestivamente trasmesso all'Amministrazione appaltante.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe sull'Appaltatore mandatario o designato quale capogruppo (art. 9, comma 5, D.P.C.M. 55/1991).

Il responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese nell'esecuzione dei lavori è il direttore tecnico del cantiere, designato dall'Appaltatore assuntore dei lavori e che agisce a cura e spese di questo (art. 9, comma 6, D.P.C.M. 55/1991).

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, espressamente nominato dall'Amministrazione appaltante, verifica l'attuazione di quanto previsto nei piani di sicurezza, propone in caso di gravi inosservanze degli stessi, alla direzione dei lavori ed all'Amministrazione appaltante la sospensione dei lavori, l'allontanamento dei lavoratori e delle imprese dal cantiere e la risoluzione del contratto; sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore della sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'impresa appaltatrice.

Copia del piano di sicurezza e di coordinamento dovrà essere messa a disposizione dell'appaltatore ai rappresentanti per la sicurezza dell'impresa e dei suoi eventuali subappaltatori prima dell'inizio dei lavori.

L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovrà fornire all'Amministrazione appaltante una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con la quale si impegna ad applicare le misure di sicurezza previste dai piani e di rendere edotti lavoratori addetti dei possibili rischi e delle manovre di sicurezza da adottare specificatamente in relazione alle modalità di allestimento del cantiere, alla modalità di esecuzione dei lavori e dell'utilizzo dei mezzi di protezione individuale in relazione al rischio specifico; tale dichiarazione dovrà riportare le firme del direttore tecnico di cantiere, dell'assistente responsabile di cantiere, del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del Piano di Sicurezza e il visto del direttore dei lavori.

Solo dopo la trasmissione della dichiarazione di cui sopra, redatta nelle forme e nei modi prescritti, sarà consentita la consegna dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il coordinatore del ciclo non procede alla consegna dei lavori ed impone all'appaltatore di ottemperare a tale obbligo entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente il quale propone all'organo competente la revoca dell'aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto. Nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto di cui all'art. 337, comma secondo, della legge 2248/1865, allegato F, la presentazione della predetta dichiarazione deve avvenire non oltre venti giorni continui e di calendario dalla data di consegna dei lavori. Nel caso in cui l'appaltatore non rispetti tale obbligo, il coordinatore del ciclo provvede ai medesimi adempimenti di cui sopra.

## **Art. 19 - Trattamento e tutela dei lavoratori**

Da parte dell'appaltatore sussiste:

- l'obbligo, ai sensi dell'articolo 18, 7° comma della L. 19 marzo 1990, n. 55, di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della Regione;
- l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il suddetto obbligo vincola l'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Se l'appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, egli è inoltre soggetto all'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi e delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, e assistenza, libertà e dignità dei lavoratori

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

L'appaltatore deve fornire, ai sensi dell'art. 31 della l.r. n. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005, la previsione della dimensione numerica richiesta per la determinazione delle rappresentanze sindacali ai fini dell'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), calcolata sulla base del programma di lavoro con riferimento al complessivo numero dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori presenti contemporaneamente nel cantiere, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva, nel quadro delle disposizioni sulle rappresentanze sindacali.

A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una **ritenuta dello 0,50%** e, se l'appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà l'Amministrazione appaltante con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del coordinatore del ciclo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal coordinatore del ciclo a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui sopra fatti dall'Amministrazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del coordinatore del ciclo e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il coordinatore del ciclo provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

## **Art. 20 - Prescrizioni generali per l'organizzazione del cantiere e l'esecuzione delle opere**

### **20.1) Orario e organizzazione del lavoro.**

Nell'esecuzione delle opere l'appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti (in modo particolare si richiamano le leggi relative all'esecuzione delle opere in calcestruzzo semplice ed armato ed alle condotte), alle prescrizioni del presente capitolato, nonché, agli ordini della direzione lavori.

L'appaltatore dovrà sottoporre alla direzione lavori, per l'approvazione, il programma di esecuzione delle opere illustrante anche le località in cui intende concentrare i mezzi d'opera ed i depositi dei materiali.

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del coordinatore del ciclo né da ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Nessun particolare compenso sarà invece riconosciuto all'appaltatore qualora le opere siano eseguite al di fuori del normale orario di lavoro dietro sua richiesta; in questa ipotesi, saranno anzi addebitate alla stessa, le maggiori spese di sorveglianza e direzione lavori.

Qualora ciò non avvenisse per sua mancanza, non gli saranno riconosciute le spese di qualsiasi natura che fossero necessarie per la conservazione delle opere eseguite e per la protezione dei lavori; gli saranno anzi addebitate tutte le maggiori spese che l'Amministrazione appaltante avesse in conseguenza a sostenere.

### **20.2) Accettazione, qualità ed impiego dei materiali.**

I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori.

Se gli atti contrattuali disciplinanti le caratteristiche tecniche e l'approvvigionamento dei materiali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. In tal caso, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. III.4 del presente capitolato. Qualora i luoghi di provenienza

dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del coordinatore del ciclo.

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d'appalto, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori, o, in caso di controversia, da parte del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro. A tal fine l'appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori prima dell'esecuzione di ogni opera o manufatto e dell'installazione di ogni apparecchiatura la "vendor list" e i relativi certificati di qualità, nonché i campioni di tutti i materiali che debbono essere installati. Per ciascuno dei materiali verrà data formale approvazione scritta senza la quale l'installazione degli stessi non si intende approvata e pertanto contabilizzabile. L'appaltatore qualora non ottemperasse a tale prescrizione si dovrà fare carico di tutti gli oneri per la rimozione dei materiali e delle forniture non accettate.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa di apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle condizioni del contratto o qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Le prescrizioni precedenti non pregiudicano i diritti dell'Amministrazione appaltante in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione appaltante, l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte nel capitolato o che comportino una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità e le caratteristiche tecniche stabiliti dal contratto. Nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, l'impiego di materiali di dimensioni, consistenza e qualità inferiori a quelle prescritte nel contratto ovvero che comportino una minor lavorazione, il direttore dei lavori, sentito il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio alcuno, opera una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, fatto salvo l'esame ed il giudizio definitivo in sede di collaudo.

Gli accertamenti e le prove di laboratorio obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato d'appalto sono disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'Amministrazione appaltante, ove queste non siano espressamente ricomprese e compensate nelle voci di elenco prezzi. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Quando materiali e manufatti verranno forniti in tutto o in parte dall'Amministrazione appaltante, l'appaltatore, dietro preavviso di almeno 5 giorni, dovrà mettere a disposizione, nei giorni stabiliti, personale e mezzi d'opera idonei per la presa in consegna, lo scarico ed il deposito dei materiali nei depositi concordati con la direzione lavori; da quel momento l'appaltatore sarà unico responsabile della buona conservazione di quanto avuto in consegna.

#### **Art. 21 - Periodo di garanzia e gratuita manutenzione - Difetti di costruzione**

L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, le opere che il direttore dei lavori o il collaudatore accertano eseguiti in difformità rispetto alle specifiche contrattuali e comunque alla perfetta regola d'arte o che dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Sulla opposizione dell'appaltatore si procede secondo le modalità di cui al capo VI del presente capitolato. Fatta salva l'ipotesi di accordo bonario, l'appaltatore è comunque tenuto ad ottemperare all'ordine di demolizione ricevuto. In caso contrario si procede comunque alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddebiti a cura e spese dell'appaltatore stesso.

Qualora il direttore dei lavori o il collaudatore presumano l'esistenza di difetti di costruzione, ne riferiscono al coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, il quale può ordinare le necessarie verifiche. Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto a rimborso di tali spese. Laddove il risultato delle verifiche comporti la

demolizione o il rifacimento delle opere eventualmente demolite e dimostri che non dipendono da errori o difetti imputabili all'appaltatore, quest'ultimo ha diritto ad un equo indennizzo.

A fronte di ulteriori inadempienze dell'appaltatore, l'Amministrazione appaltante procede all'escussione delle cauzioni previste dall'art. 34 della legge regionale n. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005 nonché, in quanto applicabile, dalla vigente normativa statale.

A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo finale, l'appaltatore sarà obbligato alla manutenzione gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultassero dipendenti dall'uso, purché corretto, delle opere.

Ai sensi dell'art. 17 comma 7 della l.r. n. 12/96, come modificata dalla l.r. n. 19/2005, il collaudo con esito positivo delle opere strutturali ne determina l'accettazione, con i conseguenti effetti di cui all'art. 1669 del codice civile. Il collaudo con esito positivo delle altre opere civili, nonché della componente impiantistica, determina l'avvio del periodo di garanzia anche per gli effetti di cui agli articoli 1667 e 1668, del codice civile.

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire, per **almeno un anno** a partire dalla data di collaudo, tutte le opere eseguite, sia per la qualità sia per l'esecuzione e montaggio sia, infine, per il loro regolare funzionamento, impegnandosi a sostituire e modificare, senza alcun compenso, le parti che risultassero difettose o avariate e ciò ad integrazione dei disposti degli artt. 1667, 1668, 1669 del C.C.

Il trascorrere di quest'ultimo periodo, senza la contestazione di inconvenienti, determina l'accettazione delle opere. L'accettazione è in ogni caso subordinata all'esito positivo del collaudo amministrativo.

## **Art. 22 - Rappresentanza del committente in cantiere - Direzione dei lavori - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Ordini della direzione lavori e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori**

La Rappresentanza dell'Amministrazione appaltante presso il cantiere è delegata all'Ufficio di direzione dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con i rispettivi compiti di emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'appaltatore, di tutte le clausole contenute nel presente capitolato e di curare che l'esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d'arte, per quanto attiene le attribuzioni della direzione lavori, e di verificare tramite opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione delle opere, di organizzare tra questi la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione, di verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine del miglioramento della sicurezza in cantiere, di segnalare all'Amministrazione appaltante le inosservanze degli obblighi e delle misure generali di tutela previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi per quanto concerne l'attività del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

I compiti e le funzioni della direzione lavori e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono rispettivamente definite dall'art. 16 della l.r. n. 12/96, come modificata dalla l.r. n. 19/2005, e dall'art. 5 del D.lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs n. 528/99.

Le persone all'uopo indicate dalla direzione lavori ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere, al fine di poter effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

La presenza del personale della direzione dei lavori, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti, non liberano l'appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro corrispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'osservanza delle norme antinfortunistiche, dei regolamenti e delle norme vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori.

Parimenti ogni intervento dell'Amministrazione appaltante, della direzione dei lavori o del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi di opera, macchinari e materiali; a tale funzione si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'appaltatore che ne sarà responsabile.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori e del coordinatore dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto, capitolato e del piano di sicurezza e coordinamento.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 31 della l.r. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005 il direttore tecnico vigila sull'osservanza dei vari piani di sicurezza.

L'appaltatore, o i suoi rappresentanti, non potranno rifiutarsi di ritirare, con firma della copia per ricevuta, gli ordini di servizio e qualunque comunicazione scritta della direzione dei lavori inerente i lavori stessi. Il personale dell'impresa non potrà rifiutarsi sotto l'ordine del coordinatore della sicurezza di sospendere

in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore per la sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'impresa.

L'appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando eccezionalmente si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio, con addebito della maggiore spesa che l'Amministrazione appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

L'appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all'Ufficio della direzione dei lavori, o dell'Amministrazione appaltante, nei giorni o nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l'impresa è tenuta a firmare.

### **Art. 23 - Oneri del Committente**

Oltre a quanto indicato in altri articoli del presente capitolato ed in altri documenti contrattuali, sono a carico del committente i seguenti obblighi ed oneri:

- a)** l'imposta sul valore aggiunto, le eventuali addizionali dovute sui pagamenti fatti all'impresa
- b)** i consumi energetici per il funzionamento degli impianti realizzati, una volta effettuato il collaudo
- c)** spese, tasse, depositi necessari per ottenere la concessione edilizia relativa ai lavori in oggetto
- d)** le spese per il personale preposto alla direzione e assistenza dei lavori in oggetto e per la fornitura dei modelli stampati indispensabili alla compilazione della contabilità

### **Art. 24 - Cartelli all'esterno del cantiere**

L'Impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1° giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m 1,00 (larghezza) per m 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati il committente, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei lavori, del Direttore tecnico dell'impresa, del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, del Responsabile dei piani di sicurezza per conto dell'impresa, del Capo cantiere e secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 55/1990.

# C A P O III

## ESECUZIONE DEI LAVORI CONDIZIONI GENERALI

### Art. 25 - Garanzie

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, della l.r. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005, oltre all'art. 34 della l.r. 12/96 si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli 30 della l. 109/94 e successive modificazioni, nonché gli articoli 100, 101, 102, 103, 104, 107 e 108 del regolamento approvato con il DPR 554/99 secondo le specificazioni di seguito indicate.

#### 25.1) Norme generali.

A carico dell'appaltatore sono previste le garanzie di seguito esplicitate. Le garanzie previste possono costituirsi secondo le modalità di legge. La fideiussione dovrà essere rilasciata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/93 ovvero da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 385/93 e autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

In caso di fideiussione l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di aver preso visione dei documenti di gara e di tutti gli atti in essa richiamati;
- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957, I, C.C.;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di garantire l'operatività della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante;
- di obbligarsi a versare direttamente alla committente, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dalla Stazione Appaltante;
- di considerare valida la fideiussione fino alla sottoscrizione del contratto se trattasi di cauzione provvisoria, oppure fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale, se trattasi di cauzione definitiva.

Nel caso di versamento in contanti o tramite titoli del debito pubblico, il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria della stazione appaltante. Il valore nominale dei titoli sarà quello segnalato dalla stazione appaltante alla Tesoreria. Le quietanze potranno essere ottenute solo a fronte della presentazione del bando e/o della lettera d'invito.

Qualora venissero usati assegni circolari gli stessi, se di importo inferiore a 20 milioni, devono essere intestati alla ditta concorrente, essere sottoscritti sul retro per girata e non riportare la clausola di non trasferibilità; se di importo superiore a 20 milioni devono necessariamente essere intestati alla stazione appaltante.

Non sono ammessi assegni bancari.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono ridotte del 50% ai sensi dell'articolo 34 comma 2bis della L.R. 12/1996 e s.m.i. e ai sensi dell'articolo 8, comma 11 quater, della legge 109/94, per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro collegati di tale sistema.

#### 25.2) Cauzione provvisoria.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, modificato con legge regionale 5 agosto 2005, n. 19, fermo restando il rinvio alla normativa statale, di cui all'art. 15, comma 7, della medesima legge, contestualmente alla presentazione dell'offerta, deve essere costituita una cauzione pari al 2% per importi fino a 300.000 Euro e pari al 5% per importi superiori, da prestare in una delle modalità di cui precedente punto A, corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al seguente punto C qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Gli importi della cauzione sono ridotti nelle misure indicate al comma 2 bis dell'art. 34 della l.r. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005 nei casi previsti al comma medesimo.

La Stazione appaltante ha il diritto di incamerare la cauzione nelle ipotesi previste dal bando di gara nonchè qualora l'aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto entro 15 giorni dalla data fissata o non costituisca la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 34, comma 2, della l.r. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005.

Il documento comprovante il deposito cauzionale o la garanzia fideiussoria deve essere presentato unitamente all'offerta e deve avere validità per almeno per centottanta giorni da tale data.

La cauzione prestata dall'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e quella prestata dai soggetti non aggiudicatari entro 10 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del termine di validità dell'offerta.

Il concorrente è tenuto, in sede di offerta, ad indicare il nominativo e le generalità della persona autorizzata dal legale rappresentante della Ditta a ritirare la cauzione provvisoria.

Se il deposito è stato costituito tramite versamento presso la Tesoreria, il concorrente dovrà procurarsi presso l'Ufficio appalti della stazione appaltante il timbro da apporre sul retro della quietanza in suo possesso recante la dicitura "si autorizza lo svincolo della presente cauzione a favore del Sig. \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_ che non è risultata aggiudicataria dell'appalto".

Negli stessi termini il fideiussore è liberato automaticamente dagli obblighi assunti verso la stazione appaltante.

### **25.3) Cauzione definitiva.**

L'appaltatore deve costituire, secondo le modalità di cui al precedente punto, una cauzione a garanzia degli oneri e danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento del contratto.

La cauzione definitiva di cui all'articolo 101 del Nuovo Regolamento (DPR 554/1999) risulta pari al **10%** (IVA esclusa) dell'importo netto di appalto (*salvo quanto specificato al successivo paragrafo*), come previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/1994 e s.m.i. e dall'articolo 34, comma 2, della legge regionale n. 12/1996 modificato con legge regionale 5 agosto 2005, n. 19 la quale prevede che l'importo della cauzione sia conforme alle previsioni della vigente normativa statale e, comunque, **non sia inferiore al dieci per cento**.

**In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.**

La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso alla Stazione appaltante entro la data fissata per la stipulazione del contratto.

La mancata presentazione entro il predetto termine comporta la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria di cui al comma precedente, in questo caso il soggetto appaltante aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno e cessa di avere effetto solo dalla data di accettazione delle opere di cui all'art. 17 della l.r. n. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005. Nei casi di accettazione parziale delle opere, la cauzione definitiva può essere proporzionalmente diminuita.

Resta convenuto che anche quando, a seguito dell'accettazione definitiva delle opere, nulla osti nei riguardi dell'Amministrazione appaltante alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui all'articolo 189 del Regolamento (DPR 554/1999), ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sia, a giudizio dell'Amministrazione appaltante, all'uopo sufficiente.

Parimenti non si procederà allo svincolo della cauzione qualora non venga prima data la prova che la tassa di registro sui maggiori corrispettivi rispetto al prezzo contrattuale è stata pagata.

L'Amministrazione appaltante ha il diritto di rivalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'amministrazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria essa può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, riducendo di uguale ammontare il versamento necessario.

I tempi e le modalità di svincolo della cauzione sono definite dall'articolo 205 del Regolamento (DPR 554/1999).

### **25.4) Assicurazioni.**

Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all'appaltatore, come previsto dall'art. 34, comma 5, della legge regionale 20 giugno 1996, n°12 e s.m.i., è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione appaltante competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento.

La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a:

- danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto;
- danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto;
- danni al macchinario, baraccamenti, ed attrezzature di cantiere, di chiunque ne sia la proprietà, a valori di rimpiazzo, alle spese di demolizione e sgombrò per un valore assicurato comunque non inferiore a 200.000 Euro;
- responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte, secondo quanto riportato di seguito;
- gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto.

In particolare la copertura assicurativa dovrà prevedere:

- POLIZZA TUTTI I RISCHI DEL COSTRUTTORE (R.C.D.) per imprese edili con uso di macchinari relativi alla costruzione e manutenzione di fabbricati ad uso civile (compresi lavori di scavo e demolizione), ristrutturazione di manufatti e stabili non occupati o parzialmente occupati, armature e rifiniture, preparazione e disarmo di cantieri per costruzioni fino a 40 m. di altezza, comprendente:

- POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.G.T) a copertura delle somme che l'impresa è tenuta a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La copertura assicurativa oltre alle estensioni previste dalle normali polizze in vigore (R.C. postuma, lavori presso terzi, ecc.) deve comprendere anche:

**a)** la responsabilità civile per danni cagionati a terzi dall'esercizio di attività esterna di carattere complementare ed accessorio, a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci;

**b)** servizio di vigilanza diurna e/o notturna;

**c)** committenza auto (ai sensi dell'art.2049 C.C) per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli, nonché per i danni cagionati alle persone trasportate;

**d)** responsabilità personale dei dirigenti dell'assicurato per danni arrecati, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, a terzi e a dipendenti dell'assicurato;

**e)** responsabilità personale dei preposti incaricati dalla direzione e sorveglianza del lavoro a seguito di infortunio subito dai dipendenti dell'assicurato loro sottoposti, verificatosi nello svolgimento delle relative mansioni professionali;

**f)** danni subiti da dipendenti o titolari di altre ditte che stiano eseguendo lavori di manutenzione, riparazione, collaudo e pulizia, carico e scarico e danni subiti da liberi professionisti che frequentino il cantiere in ragione del loro incarico;

**g)** danni subiti dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL;

**h)** danni a mezzi sottocarico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;

**i)** danni ad automezzi di terzi e di dipendenti escluso furto, incendio;

**l)** danni a cose altrui derivanti da cose dell'assicurato o da lui detenute, alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che non possono essere rimosse;

**m)** danni cagionati a terzi conseguenti ad errori nell'esecuzione di lavori di installazione, manutenzione e riparazione, sempreché si verifichino entro 6 mesi dalla data di consegna delle opere;

**n)** danni alle condutture e agli impianti sotterranei;

**o)** danni da cedimento o franamento del terreno a condizione che non derivino da lavori che implicino sottermurazione o altre tecniche sostitutive;

**p)** danni da interruzioni o sospensioni di attività (totali o parziali) commerciali, agricole, industriali o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il valore assicurato non dovrà essere inferiore a 500.000 Euro.

La garanzia dovrà essere prestata almeno per i seguenti massimali:

- 500.000 Euro per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone perite nel medesimo o che vi abbiano riportato lesioni ovvero abbiano sofferto danno a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:

- 500.000 Euro per ogni persona danneggiata;
- 500.000 Euro per danno a cose od animali, anche se appartenenti a più persone.

La polizza dovrà essere intestata al Committente, avente validità, per patto espresso, dal giorno della consegna dei lavori fino alla data di collaudo delle opere in oggetto del presente appalto.

La polizza dovrà essere rimessa al Committente contestualmente alla redazione del verbale di consegna.

Qualora l'Appaltatore non abbia provveduto all'assicurazione suddetta nei termini e modi stabiliti, o vi abbia provveduto in misura inadeguata, vi provvederà il Committente e, senza necessità di messa in mora, tratterà l'importo dei premi relativi all'assicurazione sui pagamenti.

#### - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI (R.C.O.)

A copertura delle somme che l'Impresa ed i mandanti sono tenuti a pagare, a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavori dipendenti e assicurati ai sensi del D.P.R. 30.06.65 n. 1124 articoli 10 e 11 e che venga applicato il disposto n° 356 del 1991 (danno biologico) per infortuni da essi dipendenti sofferti in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, del quale l'Impresa ed i mandanti debbano rispondere ai sensi dell'art. 2043 e seguenti del Codice Civile.

La garanzia dovrà essere prestata per i seguenti massimali:

- 500.000 Euro per ogni sinistro ma con il limite di:
  - 500.000 Euro per ogni persona sinistrata;

L'Appaltatore dovrà immediatamente dare notizie alla Direzione Lavori di qualunque incidente si verificasse durante l'esecuzione dei lavori senza che ciò possa comportare alcuno sgravio di responsabilità dell'Impresa Appaltatrice.

La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti "parti" del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola.

La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo ovvero cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione appaltante, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.

#### **25.5) Fidejussioni.**

L'erogazione della rata di saldo al termine delle operazioni di collaudo e nelle more dell'approvazione del relativo certificato può essere concessa previa costituzione da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria di importo pari alla rata di saldo.

### **Art. 26 - Subappalto**

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, della l.r. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005, oltre all'art. 33 della l.r. 12/96, come modificata dalla l.r. 19/2005, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli 34 della l. 109/94 e successive modificazioni, nonché l'articolo 141 del regolamento approvato con il DPR 554/99, nonché l'art. 18 della L. 55/90 e successive modificazioni.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili e affidabili in cottimo nella misura complessiva massima del **30%**, compresa l'incidenza dei noli a caldo.

Ai fini della verifica per le autorizzazioni al subappalto, nella tabella riportata all'articolo 2 del presente capitolato, vengono indicate le quote, ricavate in base alle percentuali utilizzate per la formulazione dei prezzi, dell'incidenza della manodopera riferite all'importo complessivo dei lavori ai sensi dell'art. 33 comma 1 della legge regionale n. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005.

Le imprese, all'atto dell'offerta, dovranno dichiarare i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare e che potranno essere autorizzate alle condizioni e nei limiti imposti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, dall'art. 33 della l.r. 12/96 nonché dall'art.34 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Ugualmente, all'atto dell'offerta, devono elencare, con riferimento alla categoria prevalente, le lavorazioni che intendono subappaltare con riferimento esclusivamente all'elenco della tabella di cui all'articolo 2.

In caso di variante in corso d'opera l'indicazione dei lavori o delle opere da subappaltare dovrà avvenire all'atto dell'affidamento della variante stessa.

L'autorizzazione al subappalto avverrà alle condizioni e nei limiti imposti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, dall'art. 33 della l.r. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005, nonché dall'art. 34 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore deve provvedere ad inoltrare al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4 comma 3 della legge regionale, la richiesta di autorizzazione e la bozza del contratto almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio della prestazione del subappaltatore.

L'appaltatore, almeno 20 giorni prima dalla data in cui si prevede l'inizio delle prestazioni del subappaltatore, deve consegnare copia autentica del contratto di subappalto o di cottimo, al coordinatore del ciclo, corredata dalla documentazione comprovante che il subappaltatore sia in possesso degli stessi requisiti per la qualificazione dell'appaltatore, limitatamente ai lavori oggetto del contratto di subappalto o di cottimo, la dichiarazione di non sussistenza di forme di controllo e/o collegamento di cui all'art. 18, comma 9, della legge 55/90 e successive modificazioni, nonché la dichiarazione di regolarità contributiva di cui all'art. 31, comma 2, lettera c) della l.r. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005.

L'Amministrazione appaltante, previo accertamento in capo al subappaltatore dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria secondo le modalità di cui al D.P.R. 34/2000, o della L.R. 40/2001 ove applicabile, procederà all'autorizzazione del subappalto e/o del cottimo nei termini previsti dalla vigente normativa in materia solo se l'appaltatore avrà soddisfatto tutte le condizioni sopra richiamate e solo se non saranno riscontrati nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo i divieti previsti dall'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni.

E' vietato all'appaltatore ai sensi dell'art. 18 comma 10 della L. 55/90 sotto pena di immediata rescissione del contratto per colpa dell'appaltatore medesimo far eseguire a terzi le opere o i lavori affidati in subappalto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge n. 55/90 sono considerati subappalto anche i contratti di nolo a caldo e di fornitura con posa in opera che siano di importo superiore al 2% dell'importo complessivo dei lavori affidati, o comunque di importo superiore ai 100.000 Euro, e qualora l'incidenza della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ad eccezione dei contratti aventi ad oggetto la posa in opera delle seguenti tipologie di opere specializzate, se di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro:

- l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente.

In tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui alla legge n. 55/90.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'amministrazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati specificando le eventuali misure di sicurezza specifiche da adottare.

E', inoltre, fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o dei cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di comprovata inadempienza dell'appaltatore verso il subappaltatore o il cottimista l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della l.r. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005, provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista dell'importo dei lavori eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto di subappalto autorizzato. A tale fine l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista motivando la liquidabilità o meno degli stessi al fine di consentire all'Amministrazione la corresponsione diretta degli importi dovuti, previa verifica.

I corrispettivi liquidati direttamente al subappaltatore saranno detratti dall'importo del rateo d'acconto maturato in favore dell'appaltatore.

Qualora l'appaltatore inadempiente non fornisca all'Amministrazione adeguata motivazione della propria inadempienza o non dia comunicazione in merito ai lavori eseguiti dai subappaltatori, l'Amministrazione provvederà, pur continuando ad emettere regolarmente i certificati per il pagamento delle rate di acconto, a sospendere ogni liquidazione di quanto dovuto all'appaltatore senza che ciò costituisca motivo di riconoscimento di interessi legali e di mora per ritardata emissione del titolo di spesa.

La decorrenza dei termini relativi ai ritardati pagamenti riprenderà con l'avvenuta presentazione delle fatture quietanzate come sopra richiamate.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, è vietato all'appaltatore, di concedere in subappalto o a cottimo, in tutto od in parte, le opere appaltate, a meno di autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione appaltante, sotto pena di denuncia all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza, ed è data facoltà all'Amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto.

In questo caso l'appaltatore resterà ugualmente, di fronte all'Amministrazione appaltante, il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati.

Se durante l'esecuzione dei lavori stessi ed in qualsiasi momento, l'Amministrazione appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore o il cottimista è incompetente o indesiderabile, l'appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediatamente misure per l'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o cottimista.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della legge 55/90, l'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori previsti dal contratto di subappalto, la documentazione relativa alle imprese subappaltatrici e comprovante da parte di queste l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché la copia del piano operativo di sicurezza relativo ai lavori oggetto del subappalto.

Inoltre l'appaltatore è tenuto altresì a trasmettere periodicamente (in occasione del pagamento delle rate di acconto) copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organi previsti dalle contrattazioni collettive relativi alle imprese subappaltatrici.

L'appaltatore è tenuto a fornire all'Amministrazione la documentazione richiesta al fine di poter verificare il rispetto dei contratti di subappalto autorizzati e il corretto accesso al cantiere da parte di persone risultanti autorizzate.

L'appaltatore dovrà pertanto informare preventivamente l'Amministrazione della necessità di consentire l'ingresso nell'area di lavoro di personale estraneo alla propria struttura organizzativa od a quella dei subappaltatori autorizzati.

#### **Art. 27 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto**

Qualora si rendesse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto regolamentato dal presente capitolato o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valuteranno sulla base delle norme dell'articolo 136<sup>3</sup> del Regolamento (DPR 554/1999):

- a) desumendoli dall'elenco prezzi di cui all'art. 42 della l.r. n.12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando non sia possibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolare analisi.

Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti vigenti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore ed approvati dal coordinatore del ciclo. Ove comportassero maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi saranno approvati dall'Amministrazione appaltante su proposta del coordinatore del ciclo prima di essere ammessi alla contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applicherà il disposto di cui all'articolo relativo alla revisione prezzi.

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Amministrazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente capitolato d'appalto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Si potranno, altresì, valutare i lavori non previsti, in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore a norma dell'articolo 153 dello stesso regolamento, oppure saranno fatti dall'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, pagamenti per anticipazioni di denaro sull'importo delle quali sarà corrisposto l'interesse del **2,5%** annuo, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662<sup>4</sup>, dal D.M. tesoro 10.12.1998 e dalle disposizioni dell'articolo 28 del Capitolato Generale<sup>5</sup> e dell'articolo 161 del Regolamento<sup>6</sup>.

---

#### **4 Articolo 2, comma 185, L. 662/1996:**

Comma 185. Il primo comma dell'articolo 1284 del Codice civile è sostituito dal seguente:

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrati nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

#### **5 Articolo 161 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554:**

Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fatture sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

### **Art. 28 - Lavori diversi non specificati nel presente Capitolato**

Per tutti i lavori previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati e descritti nel presente capitolato, che si rendessero necessari, si seguiranno le norme del capitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi del Ministero dei Lavori Pubblici attualmente in vigore.

### **Art. 29 - Danni**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del Capitolato Generale e dell'art. 139 del Regolamento DPR 21 dicembre 1999, n. 554 avvertendo che la denuncia del danno, di cui al suddetto art. 20, comma 1, deve sempre essere fatta per iscritto non oltre cinque giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore, quando causati da precipitazioni e da geli, anche se di entità notevole, gli smottamenti e le solcature delle scarpate e rilevati, né gli interrimenti conseguenti, né il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi.

Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all'appaltatore perdite e

---

accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

Nei capitolati speciali è fissato l'interesse da corrispondere all'appaltatore sulle somme anticipate. Tale interesse non può essere maggiore del 6 % all'anno ed è dovuto in ragione del tempo trascorso dall'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento.

Il calcolo dell'interesse è fatto a mesi, computandosi per mese completo le frazioni superiori ai 15 giorni e trascurando i periodi di minore durata.

L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'appaltatore non può superare in alcun momento il 5 % dell'importo dell'appalto a meno che l'appaltatore vi consenta.

#### **6 Articolo 161 del Regolamento (DPR 554/1999) - Lavori e somministrazioni su fatture:**

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette provvisorie, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d'opera.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si fossero già verificati. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti.

In caso di piena, i danni prodotti ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora contabilizzati sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimoniale.

### **Art. 30 - Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione**

L'Amministrazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinverranno nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L'appaltatore dovrà pertanto consegnarli all'Amministrazione appaltante che rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le eventuali speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente recupero.

Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne immediata partecipazione alla direzione dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro su proposta della direzione lavori e conforme autorizzazione dell'organo competente.

I materiali provenienti da scavi e demolizioni restano in proprietà dell'Amministrazione appaltante. L'appaltatore non può appropriarsene indebitamente ma deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito nel capitolato, ovvero trasportarli a discarica, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Quando, a giudizio della direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, l'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione dei lavori stessa, in attesa del loro reimpiego, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Qualora siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito nel capitolato stesso deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Per il resto competerà all'Appaltatore l'onere e l'obbligo del carico, trasporto, scarico e sistemazione nei luoghi stabiliti dalla Direzione Lavori ovvero, quando di tali materiali non ne risultasse alcun fabbisogno, a rifiuto a qualunque distanza.

# C A P O I V

## ESECUZIONE DEI LAVORI MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

### Art. 31 - Andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente, per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè, a giudizio della Direzione dei Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

E' da tenere presente che deve essere garantita la funzionalità del museo e degli uffici negli orari di apertura degli stessi.

Nel caso di sospensione dei lavori l'Impresa è tenuta ad effettuare tutte le opere di ripristino e di protezione antinfortunistiche in corrispondenza delle opere, quali demolizioni.

L'Amministrazione appaltante si riserva ad ogni modo di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro il congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Nell'esecuzione delle opere, l'Appaltatore si atterrà sempre alle prescrizioni che gli verranno impartite dalla Direzione dei Lavori e non si accrediteranno all'Appaltatore né le opere da esso eseguite di proprio arbitrio che non fossero corrispondenti alle prescrizioni della Direzione dei Lavori stessa, né quelle eseguite irregolarmente, per le quali si applicheranno gli articoli relativi ai "difetti di costruzione" e alla "variazione al progetto appaltato" del presente capitolato.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, con i materiali indicati nel Capitolato Speciale.

L'impresa è tenuta alla più scrupolosa osservanza di tutte le norme di sicurezza previste dalle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le maestranze ed eventuali subappaltatori dovranno essere dotate ed utilizzare ogni mezzo di protezione antinfortunistico richiesto da leggi e regolamenti. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di richiedere l'allontanamento delle maestranze che non si attengano alle norme di sicurezza sul lavoro.

L'impresa è solidalmente tenuta ad esigere l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamenti anche dai propri fornitori o subappaltatori.

### Art. 32 - Programma e piano di esecuzione dei lavori

L'appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione appaltante e alla direzione lavori un dettagliato programma e piano per l'esecuzione dei lavori, con sufficiente anticipo sulla data prevista per la consegna dei lavori secondo le indicazioni prescritte dal direttore dei lavori.

Il programma ed il piano di esecuzione dei lavori dovranno altresì essere riassunti in un programma grafico illustrante l'avanzamento cronologico mensile dei lavori.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Amministrazione appaltante che potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, avrà valore di impegno contrattuale per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini previsti dal programma dei lavori originario di appalto.

Il programma concordato con la direzione lavori ha carattere esecutivo e deve essere scrupolosamente rispettato dall'appaltatore.

Tale programma, tuttavia, anche se approvato dalla direzione dei lavori, non sarà vincolante per l'Amministrazione appaltante che si riserva il diritto di indicare all'appaltatore le località ove debbano essere a preferenza incominciati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto anche in corso d'opera, dal pubblico vantaggio.

Di norma se si tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche, l'appaltatore dovrà disporre affinché, in luogo di aumentare i cantieri in attività, sia intensificato il lavoro su pochi, così da ridurre al minimo possibile le interruzioni ed i disagi nella viabilità.

Ogni termine definito è imperativo e comporta per l'appaltatore l'obbligo di fare i lavori considerati nel termine indicato ed alle date risultanti dal programma, senza che sia necessario emettere ordine di servizio particolare per ogni opera elementare o categoria di lavoro.

L'appaltatore dovrà avvisare la direzione lavori di ogni eventuale possibilità di ritardo nell'avanzamento relativo all'esecuzione di ogni singola opera elementare o categoria di lavoro, al fine di consentire lo studio delle conseguenze e dei rimedi.

Lo sviluppo effettivo dei lavori dovrà essere tale da tenere conto che non verranno concesse proroghe per rallentamenti o soste, imputabili ad andamento stagionale sfavorevole, essendo tali rallentamenti o soste già computati nel tempo contrattuale assegnato, in quanto nello stesso è compresa l'incidenza nella misura delle normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole. Non è invece compresa la durata dell'eventuale sospensione per la stagione invernale, né quella delle sospensioni per condizioni climatiche avverse straordinarie eccedenti le normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole di cui sopra.

Il programma dei lavori dovrà essere composto da:

a) Elenco con descrizione dettagliata e relativo importo (espresso anche in percentuale dell'importo totale dell'appalto) di tutti i "gruppi di opere compiute" nei quali l'Appaltatore intende suddividere l'esecuzione dell'appalto; la somma degli importi di tutti i "gruppi di opere compiute" dovrà essere uguale all'importo totale dell'appalto indicato nell'offerta; la descrizione deve individuare in modo inequivocabile il tipo, la quantità, la collocazione dei lavori compresi in ciascun "gruppo"; l'importo di ciascun "gruppo di opere compiute" non dovrà essere inferiore a Euro 5.000 (cinquemila).

Per determinati manufatti ed apparecchiature per i quali è preminente il costo di fornitura nei confronti della spesa per la messa in opera, l'Appaltatore potrà inserire nei predetti "gruppi di opere compiute" anche il solo importo di fornitura di tali manufatti, ma ridotto del 50%.

b) Previsione per ciascun "gruppo di opere compiute" della loro data di inizio e ultimazione. Il tempo intercorrente tra la data di inizio del primo "gruppo di opere compiute" e la data di ultimazione dell'ultimo "gruppo" dovrà essere uguale o inferiore al tempo concesso per l'esecuzione dell'appalto.

c) Rappresentazione grafica del programma, da cui risulti a ciascuna scadenza l'importo complessivo dei "gruppi di opere compiute" in allora eseguiti ed il suo valore percentuale rapportato all'importo totale dell'appalto.

## **Art. 33 - Consegna e inizio dei lavori**

### **33.1) Generalità.**

Si applica quanto previsto dagli articoli 129, 130, 131 e 132 del Regolamento (DPR 554/1999)<sup>7</sup> e dall'articolo 9 del Capitolato Generale<sup>8</sup>.

---

#### **<sup>7</sup> Articoli 129, 130, 131 e 132 del Regolamento (DPR 554/1999):**

##### **• Articolo 129 del Regolamento - Giorno e termine per la consegna:**

1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.

3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 121; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale.

9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.

10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.

• **Articolo 130 del Regolamento - Processo verbale di consegna:**

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.

6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

7. In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 133.

• **Articolo 131 del Regolamento - Differenze riscontrate all'atto della consegna:**

1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

3. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 165.

• **Articolo 132 del Regolamento - Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro:**

1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

2. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all'articolo 129, comma 7.

**8 Articolo 9 C.G. – Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori:**

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9, del regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del regolamento, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 500 milioni; 0,50 per cento per la eccedenza fino a 3.000 milioni; 0,20 per cento per la parte eccedente i 3.000 milioni. Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza

### 33.2) Termine per la consegna.

Dopo la stipula del contratto, o in caso di urgenza, immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, il coordinatore del ciclo autorizza il direttore dei lavori a consegnare i lavori. La consegna dei lavori deve, comunque, avvenire non oltre 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto.

Prima di procedere alla consegna dei lavori, l'appaltatore è tenuto a consegnare alla direzione lavori i seguenti documenti:

- a) il programma ed il piano di esecuzione delle opere ed in particolare lo schema logistico e di organizzazione del cantiere, con l'indicazione dei nominativi delle persone di cui all'articolo specifico del presente capitolato;
- b) le eventuali certificazioni delle attrezzature previste per le mobilitazioni;
- c) le autorizzazioni connesse con l'esecuzione delle opere la cui richiesta rientri nella sfera degli obblighi dell'appaltatore;

Tali documenti sono verificati a cura della direzione lavori e da questa presentati al coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro. L'approvazione dei documenti da parte di quest'ultimo costituisce condizione essenziale per procedere alla consegna dei lavori.

Solo dopo la trasmissione dei documenti o atti prescritti dagli articoli 14, 17, 25, 32 e dal presente articolo, redatti nelle forme e nei modi prescritti, sarà consentita la consegna dei lavori. Nel caso in cui tali obblighi non vengano rispettati, il coordinatore del ciclo non autorizza la consegna dei lavori ed impone all'appaltatore di ottemperare a tali obblighi entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente tale periodo l'Amministrazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o in sua assenza alla revoca dell'aggiudicazione.

Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'Amministrazione appaltante.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna deve risultare da un verbale esteso in concorso con l'appaltatore nella forma stabilita al capitolo successivo del presente articolo; a tale verbale deve essere allegata la documentazione di cui sopra. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori stabilito in giorni continui di calendario. Il giorno della consegna dei lavori viene conteggiato nel computo del tempo impiegato per l'esecuzione dei lavori.

A consegna intervenuta l'appaltatore deve provvedere alla mobilitazione del cantiere. L'avvenuta mobilitazione e la sua conformità al disposto del capitolato sono certificate dalla direzione lavori e comunicata al coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro. Tale approvazione consente l'avvio dell'esecuzione del lavoro. L'inizio lavori si intende avvenuto a mobilitazione completata e cioè quando:

- il cantiere è stato installato;
- sono state ottenute le autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori;
- sono presenti in cantiere le attrezzature per le attività del primo bimestre (o di altri periodi ritenuti congrui dalla D.L.);
- è stato elaborato ed approvato dalla D.L. il programma dei lavori.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, assegna un termine perentorio non superiore a giorni 10. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, incamerando la cauzione definitiva, di cui all'art. 34, comma 2, della l.r. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005.

Se la consegna non avviene nel termine stabilito per cause imputabili all'Amministrazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione appaltante delle spese contrattuali nonché delle altre spese da lui effettivamente sostenute, in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali: 1,00% per la parte dell'importo fino a Euro 258.228,45, 0,50% per l'eccedenza fino a Euro 1.549.370,70, 0,20% per la parte eccedente Euro 1.549.370,70. Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il

---

mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del regolamento.

pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla Amministrazione appaltante. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso a titolo di risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste in questo capoverso nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

La richiesta di pagamento, degli importi dovuti all'accoglimento dell'istanza di recesso, deve essere inoltrata a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti all'appaltatore, dovuti al ritardo nella consegna delle opere ed al non accoglimento dell'istanza di recesso deve essere formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo specifico del presente capitolato.

La facoltà dell'Amministrazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal punto precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall'Amministrazione appaltante per ragioni che non siano da attribuire a cause di forza maggiore, ivi comprese le avversità climatiche, la sospensione non può, nel complesso, durare oltre 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

### **33.3) Processo verbale di consegna.**

Si applica l'articolo 130 del Regolamento (DPR 554/1999). In particolare:

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi, le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto, la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

Qualora la consegna sia eseguita in via d'urgenza il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al coordinatore del ciclo, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.

E' ammessa la consegna dei lavori in più tempi con successivi verbali di consegna parziale sui quali dovranno essere riportate le cause che, per la natura, l'importanza dei lavori o dell'opera ovvero per una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili richiedono la consegna parziale dei lavori. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 35 del presente capitolato.

### **33.4) Differenze riscontrate all'atto della consegna.**

Si applica l'articolo 131 del Regolamento (DPR 554/1999). In particolare:

Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, il direttore dei lavori redige apposito verbale di constatazione e ne riferisce immediatamente al coordinatore del ciclo, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui allo specifico articolo del presente capitolato.

### **33.5) Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro.**

Si applica l'articolo 132 del Regolamento (DPR 554/1999). In particolare:

Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisondersi.

Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate al punto 1) del presente articolo.

## **Art. 34 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per dare ultimati i lavori, di cui all'articolo 21 del Capitolato Generale (DM 145/2000), è previsto complessivamente in giorni **100** (cento) giorni, naturali e consecutivi, con l'avvertenza che i lavori dovranno essere eseguiti secondo le seguenti scadenze:

- giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna, per l'esecuzione degli interventi previsti nella Sala 'A' – archi candidi e nel corridoio uffici;
- giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi con decorrenza dall'ultimazione dei lavori della Sala 'A' per l'esecuzione degli interventi previsti nella Sala 'B' ex-mEDIATECA;
- giorni 100 (cento) naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna per gli interventi previsti nella mediateca.

I giorni sono intesi naturali successivi e continui con decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna dei lavori o, in caso di consegna parziale, dalla data riportata nell'ultimo dei verbali di consegna.

Il giorno della consegna dei lavori deve essere conteggiato nel computo del tempo impiegato per l'esecuzione dei lavori, mentre il giorno di ultimazione non deve essere considerato.

Per il solo fatto di aver presentato l'offerta l'assuntore assume l'impegno di eseguire i lavori affidatigli nel termine stabilito, rinunciando a qualsiasi eccezione in dipendenza di difficoltà dovute ai trasporti, all'approvvigionamento dei materiali, al reperimento della manodopera, all'aumento dei prezzi, a sfavorevoli condizioni meteorologiche, ecc.

Non è compresa la durata dell'eventuale sospensione per la stagione invernale, né quella delle sospensioni per condizioni climatiche avverse straordinarie.

## **Art. 35 - Sospensione e ripresa dei lavori**

In caso di sospensione e ripresa dei lavori, si applicano gli articoli 24<sup>9</sup> e 25 del Capitolato Generale (DM 145/2000) e l'articolo 133<sup>10</sup> del Regolamento (DPR 554/1999).

### **<sup>9</sup> Articolo 24 C.G. - D.Min. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145:**

E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), b), b-bis) e c) della legge 109, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto..

### **<sup>10</sup> Articolo 133 del Regolamento (DPR 554/1999) – Sospensione e ripresa dei lavori:**

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, ne ordina la sospensione.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinarono la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 32, comma 1, lettere a), b), b bis) e d) della l.r. n. 12/96 come modificata dalla l.r. n. 19/2005, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta a redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'appaltatore ove ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che l'Amministrazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi; può diffidare per iscritto il coordinatore del ciclo a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida di cui in precedenza è la condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Fuori dei casi sopra contemplati, il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. Il coordinatore del ciclo determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.

Qualora la sospensione superi i predetti limiti l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

E' fatto salvo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere.

Salvo quanto sopra stabilito, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a causa attribuibili all'appaltatore la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori resta salva la facoltà del direttore dei lavori o dell'appaltatore di richiedere l'effettuazione di un collaudo in corso d'opera, ai sensi dell'art. 17 comma 8 della l.r. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al coordinatore del ciclo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a trenta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere

---

4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 165.

9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità.

macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al coordinatore del ciclo nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto fra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo relativo alle "riserve".

L'appaltatore non può sospendere i lavori se non per cause di forza maggiore o di impedimenti obiettivi; le sospensioni volontarie da parte dell'appaltatore possono dare luogo all'applicazione di misure coercitive in suo danno da parte dell'Amministrazione appaltante ai sensi degli articoli 340 e 341 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, specie qualora esse siano di tale durata da pregiudicare la tempestività e la regolare esecuzione dell'opera, o qualora siano tali da costringere l'appaltatore ad un acceleramento non compatibile con la buona esecuzione delle opere. In ogni caso se le suddette sospensioni provocano ritardi nell'ultimazione delle opere l'appaltatore è soggetto all'applicazione delle penali per ritardo di cui all'articolo specifico del presente capitolato.

### **Art. 36 - Sospensioni illegittime**

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dal precedente punto del presente articolo sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista nella formulazione delle voci di elenco prezzi, variabile tra il 13 ed il 15 % a seconda della tipologia dei lavori, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa nella misura pari agli interessi moratori come fissati ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione computati sulla percentuale di cui alla precedente lettera a) rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi del precedente punto 2 del presente articolo;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate nel presente articolo sono ammesse a risarcimento ulteriori voci solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

### **Art. 37 - Proroghe**

Eventuali proroghe verranno accordate all'Appaltatore in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del Capitolato Generale.

L'appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere, esclusivamente prima della scadenza del termine, con domanda motivata che deve essere formulata almeno 30 giorni prima della data di conclusione dei lavori, una proroga che verrà esaminata dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, sentito il direttore dei lavori. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal coordinatore del ciclo entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Non saranno comunque concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente capitolato e per imprevedibili circostanze di effettiva forza maggiore. La

concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione appaltante.

Agli effetti del diritto a richiedere proroghe ai termini contrattuali di esecuzione, le giornate di sciopero saranno riconosciute come tali se almeno il 50% delle maestranze addette al cantiere (considerando tale il solo personale alle dirette dipendenze dell'impresa) si astiene dal lavoro, considerando la presenza media riscontrata nei 15 giorni precedenti, quale registrata sul giornale dei lavori. Le astensioni dal lavoro di durata inferiore a 5 ore non saranno prese in considerazione in nessun caso

### **Art. 38 - Penale per ritardo**

Per ogni giorno di ritardo oltre i termini stabiliti per la consegna delle opere ultimate, l'appaltatore soggiacerà ad una penale pecuniaria, di cui all'art. 22 del Capitolato Generale e dell'articolo 117 del Regolamento, determinata dal coordinatore del ciclo sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, pari a Euro **1.200,00** (milleduecento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Il valore complessivo delle suddette penali non potrà in ogni caso superare il 10% del valore di contratto, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del Regolamento (DPR 554/1999), salvo comunque la facoltà dell'Amministrazione appaltante di risolvere il contratto qualora il ritardo determini una penale superiore al predetto valore o sia superiore ad un numero di giorni pari a quello concesso per la realizzazione dei lavori.

Alla riscossione della penale e al rimborso delle maggiori spese di assistenza si procederà mediante riduzione dell'importo netto della situazione dei lavori in corso di pagamento e con deduzione dal conto finale.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione appaltante su proposta del coordinatore del ciclo, sentito il direttore dei lavori ed il collaudatore, ove nominato.

### **Art. 39 - Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procederà dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato attestante l'ultimazione dei lavori se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute.

I termini stabiliti per il collaudo decorreranno dalla data dell'attestazione di ultimazione dei lavori, lo stato finale dei lavori verrà redatto dopo la consegna da parte del direttore dei lavori al coordinatore del ciclo della relazione dettagliata contenente l'attestazione dell'ultimazione lavori di cui all'art. 17 comma 2 della l.r. n. 12/96, come modificata dalla l.r. n. 19/2005.

Il conto finale dovrà essere redatto nei 30 giorni successivi alla consegna dell'attestazione di ultimazione dei lavori.

L'opera è da considerarsi ultimata, agli effetti del tempo utile, anche se essa è mancante di qualche modesto dettaglio o particolare secondario, purché le rifiniture accessorie mancanti non ne alterino la completa struttura funzionale. In tal caso il certificato di cui al primo capoverso del presente comma riporta il termine perentorio entro il quale devono essere completate le rifiniture accessorie. Il termine per la redazione del conto finale decorrerà, quindi, dall'ultimazione delle predette rifiniture accessorie.

Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi.

Solamente dopo la constatazione della accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.

Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, l'Amministrazione appaltante potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

#### **Art. 40 - Conto finale**

Il conto finale dei lavori sarà compilato ai sensi dell'articolo 173 del Regolamento, entro quattro mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il coordinatore del ciclo, esaminati i documenti trasmessi dal direttore dei lavori a corredo del certificato di ultimazione dei lavori invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni.

L'appaltatore all'atto della firma non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui al relativo articolo del presente capitolato, eventualmente aggiornandone l'importo.

Qualora l'appaltatore non firmasse il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrivesse senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come da lui definitivamente accettato e le riserve abbandonate.

#### **Art. 41 - Avviso ai creditori**

Ricevuta l'attestazione di ultimazione lavori il coordinatore del ciclo provvede a richiedere la pubblicazione, presso i comuni nel territorio in cui si sono eseguiti i lavori e nell'albo dell'amministrazione appaltante, dell'avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso questo termine i Sindaci trasmettono al coordinatore del ciclo i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

Il coordinatore del ciclo invita quindi l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Il collaudatore, nel certificato di collaudo si esprime in merito all'eventuale riconoscimento di ciascun titolo di credito per il quale non è avvenuta la tacitazione. Dalla rata di saldo verrà trattenuto un importo corrispondente al credito per il quale non è avvenuta la tacitazione, senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito alla trattenuta, in attesa che l'Autorità competente ne disponga la liquidazione al legittimo creditore.

# C A P O V

## ESECUZIONE DEI LAVORI NORME PER LA CONTABILITA' DEI LAVORI

### Art. 42 - Documenti contabili e per la tenuta della contabilità

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, della l.r. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli da 156 a 170 e da 183 a 186 del regolamento approvato con il DPR 554/99 per quanto concerne i documenti amministrativi e contabili e le modalità per la loro tenuta.

E' consentita la redazione dei documenti amministrativi e contabili mediante programmi informatici.

### Art. 43 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

#### OPERE A CORPO:

Per le opere previste a corpo, il prezzo stabilito è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere (articolo 326 legge 20 marzo 1865, n. 2248<sup>11</sup>, non abrogato dal Nuovo Regolamento).

Per detti lavori si fa riferimento alla descrizione dell'elenco prezzi ed ai disegni di progetto. Nella valutazione dell'onere a corpo dovranno prevedersi tutte le lavorazioni e finiture necessarie per dare l'opera perfettamente finita e funzionante e nulla potrà essere invocato come motivo per omettere alcune parti dell'opera stessa e non darla completata a regola d'arte.

I lavori a corpo saranno contabilizzati a libretto, indicando le percentuali di quanto verrà eseguito e accertato, separatamente per ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo.

Ogni indicazione richiederà le precedenti, in modo da evitare errori.

Le progressive quote percentuali raggiunte saranno desunte da autonome valutazioni del Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo da cui le aliquote sono state dedotte; detto computo metrico estimativo, peraltro, non fa parte della documentazione progettuale.

### Art. 44 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzioni del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel relativo ELENCO PREZZI di contratto.

Essi comprendono:

**a)** per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, imposta di consumo, cali, perdite, sprechi, consumi e quant'altro occorra per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro; sono comprese le spese generali e gli utili dell'Impresa pari, rispettivamente, al 15% e al 10%;

**b)** per gli operai ed i mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessorie di ogni specie, ecc., nonché nel caso di lavoro

---

<sup>11</sup> **Articolo 326 L. 2248/1865:**

"I contratti si fanno sempre per l'esecuzione di un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo od a corpo od a misura.

Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.

Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più, quanto in meno, secondo la qualità effettiva di opere eseguite. Per l'esecuzione loro sono fissati nel capitolato di appalto prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro."

notturno, la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro; sono **comprese** le spese generali e gli utili dell'Impresa pari, rispettivamente, al 15% e al 10%;

c) per i **noli**, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti ed efficienti al loro uso, accessori, ecc. e altri oneri come sopra indicati; sono **comprese** le spese generali e gli utili dell'Impresa pari, rispettivamente, al 15% e al 10%;

d) per i **lavori a misura e a corpo**, tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggio, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, nonchè utili e spese generali e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi.

e) nelle voci di elenco prezzi si intendono compresi gli oneri dovuti per l'impianto del cantiere nella sua totalità (recinzioni, baracche, cartelli, segnaletica, ecc.), fatto salvo quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.

Per le prestazioni di mano d'opera per i lavori in economia verranno adottate le paghe minime stabilite dai Sindacati e vigenti, per la zona, all'atto dell'effettiva prestazione.

Gli importi della mano d'opera indicati in perizia sono di carattere indicativo, e validi, ai soli fini della valutazione della cifra da destinare alle opere in economia.

Sull'importo delle mercedi, rilevate in base a quanto indicato al comma 1, (salario ed indennità varie) verrà corrisposta la maggiorazione del 26,5% a compenso di ogni spesa dell'Impresa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere, loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali, per opere assistenziali, ferie, assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro nonchè compenso delle spese generali ed a titolo di utile per l'Impresa.

Tale maggiorazione sarà soggetta al ribasso d'asta offerto dall'Impresa aggiudicataria dell'appalto.

I materiali, noli e trasporti occorrenti per lavori in economia saranno compensati in base al successivo elenco dei prezzi unitari, comprensivo delle spese generali pari al 15% e degli utili dell'Impresa pari al 10%, le quali saranno assoggettate alla variazione d'asta offerta dell'Impresa risultata aggiudicataria dell'appalto.

## **Art. 45 - Anticipazione e pagamenti in acconto**

### **45.1) Generalità.**

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, della l.r. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli 113, 114 e 116 del regolamento approvato con il DPR 554/99.

### **45.2) Anticipazione.**

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con legge 28.05.1997, n. 140, recante "*Misure di riequilibrio della finanza pubblica*", l'anticipazione è stata abolita.

### **45.3) Pagamenti in acconto.**

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del Capitolato Generale e degli articoli 168 e 169 del Regolamento, sono erogati all'appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 80.000** (euro ottantamila/00).

Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal dirigente competente, su proposta motivata del coordinatore del ciclo, in situazioni eccezionali e particolari, quali prolungate sospensioni per cause non dipendenti dall'impresa, riduzione entità dei lavori ecc. Nessun pagamento può essere effettuato all'appaltatore prima della stipulazione del contratto.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'articolo 28 del Capitolato Generale<sup>12</sup>, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

---

<sup>12</sup> **Articolo 28 C.G.**

Le somme corrisposte saranno al netto del ribasso d'asta contrattuale e della ritenuta nella misura dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell'appaltatore di cui all'articolo 7 del Capitolato Generale (tutela dei lavoratori).

I pagamenti, verranno effettuati in base ai certificati dai quali risulti che l'importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso o aumento d'asta e degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per ciascuna rata all'importo suddetto. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Dirigente competente sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, visti dal coordinatore del ciclo, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'Amministrazione appaltante è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, contributiva e retributiva, rilasciata dall'appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme) e verificabili dall'Amministrazione appaltante presso le autorità competenti.

L'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare e sempre al netto del ribasso d'asta sarà corrisposta dopo l'ultimazione dei lavori attestata con le modalità di cui allo specifico articolo.

Qualora l'Amministrazione appaltante, a seguito delle verifiche condotte, riscontri delle difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dai suoi eventuali subappaltatori, comunicherà all'appaltatore e all'autorità competente l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Nel caso di inadempienza dei subappaltatori, la detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o la sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, si riferiscono all'importo eseguito dal subappaltatore inadempiente. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dagli enti competenti non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

La fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali approvvigionati a piè d'opera nel cantiere, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei lavori, potranno essere accreditati in contabilità e ricompresi negli stati di avanzamento dei lavori in misura pari alla metà del prezzo di contratto, o in difetto, ai prezzi di stima.

Verrà inoltre pagata la sola fornitura se l'Amministrazione appaltante, per ragioni proprie, rinuncerà alla realizzazione di opere previste in capitolato e confermate all'atto della consegna dei lavori.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori prima della posa.

#### **45.4) Termini per il pagamento degli acconti e del saldo.**

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione, con decorrenza secondo i termini di cui al precedente articolo, di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata a saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo, anche provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della stessa.

#### **45.5) Ritardato pagamento.**

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini sopra indicati sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della L 109/94 e successive modificazioni. I medesimi interessi

---

1. Ferme le disposizioni del regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 17 comma 7 bis della l.r. 12/96, come modificata dalla l.r. 19/2005 con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

#### **45.6) Interessi per il ritardato pagamento.**

Qualora il certificato di pagamento della rate di acconto o di saldo non sia emesso entro il termine stabilito ai punti precedenti per causa imputabile all'Amministrazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Analogamente qualora il pagamento della rata di acconto o di saldo non sia emesso entro il termine stabilito ai punti precedenti per causa imputabile all'Amministrazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino alla data di emissione del mandato di pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Il saggio degli interessi di mora previsti ai punti precedenti sono quelli fissati annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

#### **45.7) Ufficio dove saranno effettuati i pagamenti.**

I pagamenti verranno disposti dall'ufficio dell'Amministrazione appaltante competente per quanto concerne l'esecuzione del contratto d'appalto, il quale, sulla base degli importi dei certificati di pagamento, della rata di saldo e delle relative fatture emesse dall'appaltatore, incaricherà l'Ufficio Gestione Spese della Stazione appaltante ad emettere i relativi mandati di pagamento secondo le coordinate bancarie indicate appositamente dall'appaltatore sulle fatture.

### **Art. 46 - Valutazione e pagamento degli oneri per la sicurezza**

Gli oneri relativi alla sicurezza, la cui stima è oggetto di specifico compenso a corpo, riepilogato all'articolo 2 del presente capitolato, verranno contabilizzati in percentuali corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori.

All'atto dell'effettuazione dei pagamenti concernenti l'esecuzione dei lavori verrà annotato sul libretto delle misure e sul registro di contabilità un'aliquota del compenso a corpo relativo agli oneri per la sicurezza proporzionata all'importo delle lavorazioni eseguite ed annotate sul registro di contabilità.

In conformità a quanto disposto dall'art. 12, comma 5 dal D.Lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs. n. 528/99, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti salvo il caso previsto all'art. 31 comma 1 bis della l.r. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005.

### **Art. 47 - Cessione del corrispettivo di appalto**

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, della l.r. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare l'articolo 26, comma 5, della l. 109/94 e successive modificazioni e l'articolo 115 del regolamento approvato con il DPR 554/99.

Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice.

La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al punto precedente.

L'Amministrazione appaltante, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso, l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

### **Art. 48 - Revisione dei prezzi**

Ai sensi dell'articolo 15, comma 7 della l.r. 12/96 vome modificata dalla l.r. 19/2005, nonché dell'articolo 26, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile.

# C A P O VI

## ESECUZIONE DEI LAVORI NORME PER IL COLLAUDO DEI LAVORI

### Art. 49 - Collaudo dei lavori

#### 49.1) Disposizioni preliminari.

Le operazioni del collaudo tecnico-amministrativo avverranno ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, modificato con legge regionale 5 agosto 2005, n. 19.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente capitolato.

Il collaudo in corso d'opera, che può essere richiesto dal direttore dei lavori o dall'appaltatore per l'accertamento delle condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori, è obbligatorio comunque nei casi previsti dal l'art. 17 comma 8 della l.r. 12/96, come modificata dalla l.r. 19/2005.

Le operazioni di collaudo dovranno svolgersi secondo le modalità e tempistiche indicate dall'art. 17 della l.r. n. 12/96 come modificata dalla l.r. 19/2005. Entro il termine previsto dalla legge a partire dalla data dell'attestazione di ultimazione lavori, si procederà al collaudo definitivo, che verrà eseguito dal Collaudatore nominato dall'Amministrazione appaltante, secondo le vigenti disposizioni di legge.

#### 49.2) Modalità di svolgimento delle operazioni di collaudo.

Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il coordinatore del ciclo che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore ed ai componenti dell'ufficio di direzione dei lavori affinché intervengano alle visite di collaudo.

Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei all'Amministrazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.

Se i funzionari di cui al secondo periodo del presente articolo, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

- a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
- b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al coordinatore del ciclo, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il coordinatore del ciclo, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone all'Amministrazione appaltante la revoca

dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

L'Amministrazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

#### **49.3) Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo.**

L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

Sono, inoltre, ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

#### **49.4) Processo verbale di visita.**

Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

- a) la località;
- b) il titolo dell'opera o del lavoro;
- c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
- e) l'importo delle somme autorizzate;
- f) le generalità dell'appaltatore;
- g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- i) la data e l'importo del conto finale;
- j) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
- k) i giorni della visita di collaudo;
- l) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al coordinatore del ciclo entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal coordinatore del ciclo, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

#### **49.5) Relazioni**

L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del coordinatore del ciclo:

- a) se il lavoro sia o no collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) il credito liquido dell'appaltatore.

In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.

Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede.

#### **49.6) Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione.**

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al coordinatore del ciclo presentandogli le sue proposte. Il coordinatore del ciclo formula le proprie valutazioni e trasmette la relazione con le proposte dell'organo di collaudo all'Amministrazione appaltante, che decide in merito.

#### **49.7) Difetti e mancanze nell'esecuzione.**

Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini del successivo punto 12 del presente articolo. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal coordinatore del ciclo, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

#### **49.8) Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato.**

Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al coordinatore del ciclo, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il coordinatore del ciclo trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, all'Amministrazione appaltante per l'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate.

#### **49.9) Certificato di collaudo.**

Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

- a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
- b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
- c) gli estremi del collaudo statico e degli impianti.

Nel certificato l'organo di collaudo:

- 1) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
- 2) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere all'Amministrazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;
- 3) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.

Decorsi due anni dalla emissione del relativo certificato, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

#### **49.10) Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.**

Qualora l'Amministrazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del coordinatore del ciclo, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta dell'Amministrazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell'Amministrazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche

dal direttore dei lavori e dal coordinatore del ciclo, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

#### **49.11) Obblighi per determinati risultati.**

Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del coordinatore del ciclo, e propone le somme da trattarsi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

#### **49.12) Lavori non collaudabili.**

Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa l'Amministrazione appaltante trasmettendo, tramite il coordinatore del ciclo, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui al precedente punto 5 del presente.

#### **49.13) Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo.**

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente capitolato con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

L'organo di collaudo riferisce al coordinatore del ciclo sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

#### **49.14) Ulteriori provvedimenti amministrativi.**

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al coordinatore del ciclo, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:

- a) il processo verbale di visita;
- b) le proprie relazioni;
- c) il certificato di collaudo;
- d) il certificato dal coordinatore del ciclo per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
- e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.

L'organo di collaudo restituisce al coordinatore del ciclo tutti i documenti acquisiti.

L'Amministrazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni dell'Amministrazione appaltante sono notificate all'appaltatore.

#### **49.15) Svincolo della cauzione.**

Alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

#### **49.16) Estinzione delle garanzie fidejussorie.**

Il decorso del termine fissato per le operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate ai sensi del presente capitolato.

# C A P O VII

## ESECUZIONE DEI LAVORI NORME PER LA DEFINIZIONE DELLE RISERVE, DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE

### **Art. 50 - Riserve**

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene che gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza entro il termine di quindici giorni. Il direttore dei lavori nei successivi quindici giorni espone le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'appaltatore firmi il registro di contabilità con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo scritto.

### **Art. 51 - Definizione dei contenziosi e delle controversie – Accordo bonario –Giudizio ordinario**

#### **51.1) Generalità.**

Le eventuali controversie tra l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore saranno risolte ai sensi degli articoli 31 bis e 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'articolo 34 del Capitolato Generale e degli articoli 149 e 150 del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 32 comma 1 della predetta legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie, su comune volontà delle parti, è deferita ad un collegio arbitrale. L'arbitrato verrà condotto secondo le norme procedurali di cui al seguente punto 3 del presente articolo.

Qualora una delle parti non intendesse procedere a giudizio arbitrale la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del Tribunale di Aosta.

#### **51.2) Accordo bonario.**

Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo 31-bis della legge n. 109/94 e successive modificazioni, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al coordinatore del ciclo, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

Il coordinatore del ciclo, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, e formula le proprie valutazioni al dirigente competente. Il dirigente, sentito l'appaltatore, sottoscrive con quest'ultimo un verbale di pre-intesa riguardante le condizioni ed i termini di un'eventuale accordo, e formula all'Amministrazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.

Nei successivi sessanta giorni l'Amministrazione appaltante assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al coordinatore del ciclo e all'appaltatore. Nello stesso termine l'Amministrazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.

Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dall'Amministrazione appaltante nella comunicazione, il coordinatore del ciclo convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

Le dichiarazioni, gli atti del procedimento e i verbali di pre-intesa non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla legge.

### **51.3) Definizione delle riserve al termine dei lavori.**

Le riserve e le pretese dell'appaltatore che in ragione del loro valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario di cui al presente articolo, sono esaminate e valutate dall'Amministrazione appaltante entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 17 della l.r. 12/96, come modificata dalla l.r. 19/2005, senza che l'Amministrazione abbia effettuato il collaudo, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. L'Amministrazione appaltante si pronuncerà entro i successivi 90 giorni.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'Amministrazione appaltante avverrà entro 60 giorni dall'accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

### **51.4) Definizione delle controversie.**

Dai presenti lavori è escluso di procedere al giudizio arbitrale.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore sull'interpretazione e la esecuzione del contratto e delle norme applicabili al rapporto, sia durante il corso dei lavori che al termine del contratto, che non si siano potute definire in via amministrativa e applicando la procedura di cui all'articolo 31 bis della L. n. 109/1994, verrà fatto ricorso al Giudice ordinario, foro di Aosta.

### **51.5) Tempo del giudizio.**

L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di 60 giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 1 del presente articolo o della determinazione prevista al punto 2 del presente articolo oppure alla scadenza dei termini previsti dal predetto punto 2.

Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, il giudizio ordinario non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui al punto 2 del presente articolo.

Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio.